

## TORNATA DEL 5 LUGLIO 1861

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Omaggi. — Comunicazione del Ministero dell'impiego conferito al deputato Oldofredi. — Relazione sull'elezione di Ciriè, e proposizione di annullamento — Irregolarità elettorali, e identità di nome — Sostengono il validamento i deputati Boggio, Alfieri e Pica, e appoggiano l'annullazione i deputati Salaris relatore e Depretis — È annullata — Verificazione di altre elezioni. — Interpellanze del deputato Bixio sull'insegnamento nautico, e risposte dei ministri per l'agricoltura e commercio, e per la marineria — Osservazioni del deputato Michelini e istanza del deputato Valerio — Risposte — Si approva una risoluzione proposta del deputato Bixio. — Si delibera una seconda seduta per domani. — Discussione del progetto di legge per disposizioni transitorie sull'ordinamento amministrativo — Varii deputati rinunziano a parlare sulla discussione generale — Spiegazioni del ministro per l'interno circa i suoi intendimenti sulle riforme — Osservazioni dei deputati Toscanelli, Paternostro, Minervini, Alfieri, e spiegazioni del ministro e del relatore Tecchio — Obbiezioni e domande del deputato Tonelli sul primo paragrafo dell'articolo, e spiegazioni del relatore e del ministro — Emendamenti dei deputati Michelini, Toscanelli, Pisanelli, Depretis, rigettati dai deputati Tecchio relatore, De Blasiis e Borgatti — Osservazioni dei deputati Alfieri e Lanza, e proposta pregiudiziale del deputato Boggio — Retezione delle proposte, e approvazione della prima parte dell'articolo — Obbiezioni dei deputati Colombani, Valerio, Levi, Boggio e Bruno, e risposte del relatore e del ministro — Approvazione del numero 1 — Osservazioni dei deputati Michelini e Depretis sulla facoltà proposta di abolire i vicegovernatori — Risposte del relatore e del ministro — È approvato quel paragrafo.*

La seduta è aperta alle ore sette e tre quarti antimeridiane.

**NEGROTTO**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**GIGLIUCCI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

7493. Il barone Ettore de Garriod rivolge alla Camera una memoria sottoscritta da 50 cittadini di Firenze, diretta ad impedire siano dal Governo occupati quei conventi nei quali un'apposita Commissione da nominarsi riconoscerebbe esistervi degli oggetti d'arte esposti a soffrire da tale occupazione, e non possibili ad essere esportati.

7494. Crudeli Francesca, vedova Strenta;

7495. Bertoloni Giuseppe, di Avenza, comune di Carrara, provincia di Massa, domandano che i loro figli Angelo, soldato nel corpo d'artiglieria, e Pietro, nel reggimento Real Navi, vengano congedati dal servizio militare almeno temporariamente, e sino a che altri due figli, i quali trovansi colle truppe dell'ex-duca di Modena, ritornino a casa loro.

7496. Bravi Maria Clotilde, superiora del convitto delle orsoline, sotto il titolo dell'*Assunta di Recanati*, espone alcune considerazioni dirette ad ottenere che quell'istituto non venga compreso nella soppressione dei monasteri, decretata nelle provincie delle Marche.

7497. 120 cittadini del comune di Cava, nella provincia di Principato Citeriore, fanno istanza per la conservazione della badia della Santissima Trinità.

7498. Il sindaco della città di Pennabilli ed annessi, per mandato ricevuto da quel Consiglio comunale, per il bene de' suoi amministrati e per comune beneficio dell'industria e del commercio, chiede l'annessione dell'Alto Montefetro alla provincia di Forlì, e la costruzione di una strada di comunicazione.

7499. Bertacchi Placido, da Lucca, invita la Camera a deliberare che l'articolo 5 della legge 13 marzo 1860 sulle enfiteusi non riflette i livelli perpetuati in Lucca, in virtù del decreto 14 marzo 1801.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** L'avvocato professore Giovanni Battista Rosacuta, da Pegli, fa omaggio di 12 copie di un progetto di legge sul militare duello e di un cenno sulla pena di morte.

Il signor Schinelli Giovanni Battista, da Torino, fa omaggio di 7 esemplari di un suo opuscolo, intitolato: *Significato del Ministero Ricasoli nelle presenti condizioni d'Italia.*

Il governatore di Genova trasmette 10 esemplari del parere emesso da quella deputazione provinciale sull'ordinamento dell'albergo dei poveri in quella città.

Il deputato ingegnere e professore Mandoj-Albanese fa omaggio di tre copie di un suo scritto sulla possibilità e necessità di un catasto provvisorio per le antiche provincie degli Stati sardi e sul catasto stabile parcellare.

Il ministro per l'interno scrive essere il conte Erede Oldofredi Tadini stato nominato intendente generale della provincia di Bologna.

(Il deputato Tornielli presta il giuramento.)

### VERIFICAZIONI DI POTERI.

**SALARIS**, relatore. Per mandato dell'ufficio V riferisco sull'elezione dell'avvocato Luigi Mongini a deputato del collegio di Ciriè.

Questo collegio, che si divide in cinque sezioni, conta 995 elettori.

Intervennero alla prima votazione 642, e 226 diedero il voto all'avvocato Frescot Filiberto, e l'avvocato Luigi Mongini ed il cavaliere Farina Maurizio riportarono caduno 168 voti. Trenta schede furono annullate, ed altri voti andarono dispersi.

Niuno avendo riportato il numero dalla legge prescritto per essere eletto in primo scrutinio, ebbe luogo la votazione di ballottaggio, in cui l'avvocato Mongini riportò voti 323 contro 510, dati all'avvocato Frescot. Il primo fu proclamato deputato.

Devo riferire alla Camera che le operazioni elettorali non furono regolarmente compiute, e devo pur dichiarare che le irregolarità occorsero nella prima votazione, e sono tali, che hanno molta influenza sulla validità o nullità dell'elezione.

Nella sezione secondaria di Caselle l'ufficio elettorale non volle pronunciare apertamente il suo giudizio sopra 12 schede, le quali portavano il nome di *Luigi Mongini*, avvocato Mongini. Ma, se apertamente non pronunciò la nullità di queste schede, non attribuendo questi 12 voti all'avvocato Luigi Mongini, in modo tacito ritenne la nullità di queste schede, che non pertanto si trasmisero all'ufficio principale di Ciriè.

Riunito l'ufficio per lo spoglio dei voti e per la proclamazione del ballottaggio, fece il primo nel modo sopra riferito; ma omise la proclamazione del ballottaggio, e, trovando grave dubbio sulle 12 schede contestate, trasmise queste al ministro dell'interno, il quale le respinse immediatamente, declinando la competenza a decidere sulla validità di esse schede.

Il presidente della sezione di Ciriè, riavute le schede, convocò l'ufficio di questa sezione, e, pronunciando la validità delle medesime, stabilì dover seguire il ballottaggio fra l'avvocato Frescot e l'avvocato Mongini, al quale furono attribuiti 180 voti invece di 168.

Contro questa elezione cinque proteste furono presentate da ragguardevoli persone; quattro furono inserite ne' processi verbali, e l'ultima mi fu consegnata in questo momento. Tutte però sono conformi ed allegano gli stessi motivi di nullità.

L'ufficio V, dopo scrupoloso esame delle quattro prime proteste, nullamente poté dubitare delle irregolarità delle operazioni elettorali compiutesi nel collegio di Ciriè, e ritenne nulla l'elezione dell'avvocato Luigi Mongini: 1° perchè non l'ufficio della sezione principale di Ciriè, ma l'ufficio elettorale di Caselle, nella qual sezione nacque contestazione sopra le 12 schede sovradette, dovea pronunciare sulla validità o nullità di esse;

2° Perchè la sezione principale di Ciriè si sciolse nel giorno 24 giugno ultimo passato, senza proclamare i candidati, fra i quali doveva farsi il ballottaggio;

3° Perchè il ballottaggio fu proclamato in una privata riunione di membri componenti l'ufficio della sezione principale, senza intervento del presidente degli uffizi delle altre sezioni;

4° Perchè la tarda pubblicazione del ballottaggio fu causa che molti elettori non intervenissero alla seconda votazione, alla quale molti non presero parte, sì perchè erano notorie tutte le irregolarità occorse, sì ancora perchè molti crederono definitivamente compiute le operazioni elettorali dopo che la *Gazzetta ufficiale del regno* pubblicava l'elezione definitiva dell'avvocato Frescot.

A nome dell'ufficio V quindi propongo alla Camera l'annullamento di quest'elezione.

**BOGGIO.** Le condizioni nelle quali seguì quest'elezione, secondo dalla stessa relazione ora fattane apparisce, ma forse

in modo non così sufficiente che sia inutile il ricordare alcune circostanze di fatto, le condizioni nelle quali seguì quest'elezione, sono codeste.

Nella prima votazione accadde che una sezione negò ad uno dei candidati, l'avvocato Luigi Mongini, alcune schede che portavano il nome di Luigi Mongini senza la qualità.

La stessa sezione negò allo stesso candidato altre schede che portavano il nome di avvocato Mongini.

Il risultamento di non avere aggiudicato a questo candidato le schede che ora vi accennai, fu che, dei tre concorrenti, l'uno, cioè l'avvocato Frescot, ebbe un numero maggiore di voti, ma non sufficiente per riuscire proclamato definitivamente; gli altri due candidati, cavaliere Farina e l'avvocato Mongini, si trovarono con 168 voti caduno; siccome l'anziano era il cavaliere Farina, si sarebbe dovuto proclamare il ballottaggio tra quest'ultimo e l'avvocato Frescot.

Ma era così evidente l'irregolarità dell'operato della sezione che aveva negato quelle schede all'avvocato Mongini, che l'ufficio della sezione pose a sè medesimo la domanda: che cosa sarebbe accaduto proclamando il ballottaggio tra Frescot e Farina, e la risposta era non solo che, ciò facendo, qualunque dei due riuscisse eletto, la sua elezione sarebbe stata annullata, imperocchè si capisce che la sezione potesse dubitare se si dovessero attribuire all'avvocato Mongini le schede nelle quali non era accennata la qualità, e quelle che non portavano designazione del nome di battesimo, ma che nello stesso tempo potesse la sezione dire: o la scheda contenga la qualità, o contenga il nome di battesimo, non si sa mai quale sia il candidato, era evidentemente accordare troppa larghezza d'interpretazione a quella sezione.

Che cosa fece l'ufficio principale? Onde evitare lo sconcio di un'operazione nulla, e che la Camera dovesse, come sarebbe accaduto necessariamente, annullare l'elezione avvenuta in ballottaggio tra Frescot e Farina, l'ufficio centrale attribuì al Mongini le schede che erano indubbiamente sue (e ciò era nella sua competenza, perchè il pronunciare sulla validità o nullità delle medesime appartenga appunto all'ufficio elettorale), siccome il Mongini, attribuitegli queste schede, ebbe 12 o 14 voti più che il Farina, egli dunque doveva andare in ballottaggio col Frescot.

L'avviso pel ballottaggio fu proclamato in tempo debito. Il concorso degli elettori fu altrettanto, si può dire, numeroso quanto il dì della prima votazione, perchè vi fu una differenza di pochissimi voti, che non so se arrivi a 10, oppure a 15, e l'esperienza c'insegna che sempre alle votazioni di ballottaggio interviene un numero minore di elettori.

Dunque la convocazione si è fatta in tempo, gli elettori sono accorsi, le operazioni furono regolari; l'unica obiezione che si propone è codesta, che l'ufficio centrale ebbe aggiudicato quelle schede al Mongini. La necessità di aggiudicarle è per sè medesima chiarita evidente; se non l'avesse fatto, l'operazione elettorale successiva sarebbe riuscita a nulla; si è già più d'una volta deciso che persino quando non si proclama l'esito della votazione può la Camera, quando ha gli elementi opportuni, proclamarlo essa medesima. Gli appunti che muove l'ufficio contro la validità di questa elezione, sono adunque contrari alla lettera ed allo spirito della legge, ai precedenti di questa medesima Legislatura, e soprattutto avrebbero per oggetto di sancire codesto principio: che doveva il collegio elettorale proseguire le operazioni su basi che già da quel momento le chiarivano nulle, anzichè restituirle su quel terreno di legalità che solo poteva farle diventare efficaci.

Quindi mi lusingo che la Camera vorrà dichiarare valida

l'elezione in capo all'avvocato Luigi Mongini, fatta dagli elettori del collegio di Ciriè.

**SALARIS, relatore.** L'ufficio V opinò per l'annullamento di questa elezione per i motivi da me riferiti alla Camera.

Egli è vero che la sezione di Caselle non pronunciò apertamente la nullità delle 12 schede contestate; ma è pur vero che non ne tenne conto, e quindi tacitamente le ritenne nulle. Nè la sezione di Ciriè separatamente potea dichiararle valide, perchè la decisione spettava all'ufficio della sezione in cui insorse la contestazione.

Ma ritenga l'onorevole Boggio che i motivi di nullità sono molti. Infatti la riunione tenuta dall'ufficio della sezione principale con la presenza dei presidenti delle altre sezioni, fatto lo spoglio generale dei voti, si sciolse senza proclamare i nomi dei candidati che riportarono maggior numero di voti, e fra i quali dovea seguire la votazione di ballottaggio.

Il ballottaggio invece fu proclamato nel giorno 27 giugno testè passato dai soli membri della sezione principale di Ciriè, riuniti in una sala diversa da quella in cui seguì l'elezione, e senza l'intervento de' presidenti delle altre sezioni.

L'onorevole Boggio non potrà negare che l'ufficio elettorale di Ciriè fosse incompetente a pronunciare sulla validità delle 12 schede appartenenti alla sezione di Caselle, come non potrà negare che la proclamazione del ballottaggio fatto nel modo e luogo sovraaddetto costituisca la più manifesta violazione dell'articolo 92 della legge elettorale.

Ora chiederei all'onorevole Boggio quale elezione potrebbe dirsi più viziata di questa, e quale direbbesi nulla, se questa egli ritiene regolare e valida.

Dietro queste spiegazioni mi lusingo che l'onorevole Boggio s'associerà alle conclusioni dell'ufficio V per l'annullamento di questa elezione.

**BOGGIO.** Domando la parola per citare un precedente.

Tutta la questione si riduce a che l'ufficio V avrebbe riconosciuto irregolare l'elezione, perchè irregolare l'operazione del ballottaggio, non essendosi la proclamazione del medesimo fatta dai presidenti delle varie sezioni riunite.

Ora io ricorderò che nella elezione Santa Rosa accaduta nel 1853, nell'elezione Berti del 50 gennaio 1854, nell'elezione Costa Della Torre 8 gennaio 1858, nell'elezione Apiani 12 agosto 1849, ed in quella di Lafléchère 6 aprile 1860, la Camera ha costantemente deciso che non era nulla l'operazione di ballottaggio che fosse stata proclamata solo dal presidente della sezione centrale; che anzi nemmeno era nullo il ballottaggio, quando non vi fosse stato avviso preventivo, perchè il decreto reale, che fissa i due giorni nei quali devono aver luogo le operazioni elettorali, deve di sè medesimo bastare.

Io invoco quindi le decisioni della Camera per persistere nella mia conclusione, perchè l'elezione, di cui si tratta, debba dirsi regolare, massime che non abbiamo sotto gli occhi gli elementi per decidere.

Io desidererei poi che l'onorevole relatore ci dicesse se l'ufficio ha esaminato se quelle schede appartengano sì o no all'avvocato Mongini; se l'ufficio crede che non si possano a quel candidato attribuire, la questione allora è diversa; ma se è di avviso che gli si possano aggiudicare, io non mi potrò mai far capace che la Camera debba annullare un'operazione, la quale era la sola che non potesse venire dichiarata nulla, perchè conchiudo col ripetere questo concetto, che, se non si fosse fatto come si fece, il ballottaggio avrebbe avuto luogo tra colui che aveva ottenuto il maggior numero e uno che aveva avuto dodici voti di meno, e la Camera avrebbe dovuto allora realmente pronunciare la nullità.

**SALARIS, relatore.** Prima di dare la spiegazione sopra gli schiarimenti che desidera l'onorevole Boggio sull'esame fatto dall'ufficio V delle schede, risponderò all'onorevole Boggio che è diversa la questione che egli mette in campo sulla presenza dei presidenti delle sezioni secondarie nella proclamazione del ballottaggio e la questione attuale.

Può bastare il presidente della prima sezione, compreso l'ufficio, purchè le altre sezioni siano rappresentate almeno da qualche scrutatore che faccia le voci del presidente; la Camera ha ritenuto certamente che non si esige la presenza dei presidenti delle sezioni secondarie allorchando le sezioni secondarie sono rappresentate da un membro di quelle stesse sezioni. Qui invece il caso è diverso; è il presidente della sezione principale che raduna l'ufficio della sezione principale, escluso ogni membro delle sezioni secondarie, e che proclama il ballottaggio. Dunque vede bene che i precedenti della Camera non hanno nulla da poter confermare l'attuale elezione.

Rapporto poi alle schede, io dirò che l'ufficio le ha tutte esaminate una per una, ed ha trovato scritto in alcune *Luigi Mongini*, ed in altre *avvocato Luigi Mongini*; ma siccome risulta anche all'ufficio, da una protesta, che esistono due avvocati Luigi Mongini, uno residente a Novara, lo che dissi poco fa, ed uno residente a Torino, certamente nasce il dubbio, come nacque nella sezione di Caselle, a quale dei due dovessero attribuirsi queste schede. Quindi contestazione a questo riguardo, e contestazione difficile a risolvere, perchè ambi gli avvocati Mongini erano nomi nuovi nel collegio di Ciriè.

Se la sezione di Caselle avesse pronunciato sulla validità o nullità di queste schede, la cosa sarebbe finita; ma non ha pronunziato; nè l'ufficio della sezione principale, alla quale non appartenevano queste schede, nè questi elettori erano in diritto di dichiararle valide. La questione adunque dipende da ciò, che l'ufficio principale ha usurpato un diritto che non gli compete; ha dichiarate cioè valide queste schede, e questa decisione fu cagione che l'avvocato Mongini fosse compreso nel ballottaggio; poichè, ritenuti per lui soli 168 voti, doveane esser escluso dal cavaliere Farina, che riportò un numero eguale di suffragi, e che conta qualche anno d'età più dell'avvocato Mongini.

Ma l'onorevole Boggio dice: pronunci la Camera se questi voti debbano ritenersi validi ed attribuirsi all'avvocato Luigi Mongini. Pronunci pure la Camera, io dirò; ma che per ciò? Potrà la Camera riparare alla mancanza della proclamazione del ballottaggio? Come cancellerà la manifesta violazione dell'articolo 92 della legge elettorale? Il fatto è irrecusabile.

Si convinca l'onorevole Boggio che questa elezione ha tali vizi da far disperare di sua salvezza.

In realtà poi non saprei se la Camera possa essere in grado di attribuire queste dodici schede piuttosto all'avvocato Luigi Mongini di Torino, che all'avvocato Luigi Mongini di Novara; dichiaro che l'ufficio, cui ho l'onore di appartenere, non si giudicò in grado di farlo coscienziosamente.

**BOGGIO.** Come dunque si doveva scrivere?

**SALARIS, relatore.** Vi sono dei mezzi per distinguere una persona dall'altra.

Io quindi insisto nelle conclusioni dell'ufficio V.

**PRESIDENTE.** Il deputato Alfieri ha facoltà di parlare.

**ALFIERI.** Le conclusioni dell'onorevole relatore non mi hanno persuaso.

Se la sezione di Caselle avesse pronunciata una decisione sopra le schede dubbie, e la sezione principale non avesse tenuta buona questa decisione, io vedrei un caso di nullità

nel pronunciato della sezione principale; ma l'onorevole relatore ci ha detto che la sezione di Caselle aveva lasciato la decisione dubbia; anzi aveva creduto (non so dove cercando quest'autorità ministeriale), aveva creduto d'inviare quelle schede, per la decisione della loro validità, al Ministero. Ma dove si doveva proclamare il ballottaggio? Nella sezione principale.

Ora questa, trovandosi in presenza di un quesito indeciso, non fece che interpretare la legge, arrogandosi di sciogliere un dubbio che impediva di determinare con piena conoscenza di causa, se il ballottaggio doveva correre piuttosto tra il signor Farina e l'avvocato Frescot, che tra l'avvocato Mongini e l'avvocato Frescot medesimo.

Parmi pertanto che noi ci troviamo in presenza di un dilemma: o realmente; per essere rimasta indecisa la validità di queste schede, competeva a quella sezione centrale, alla quale è attribuito di proclamare il ballottaggio dopo raccolto il voto di tutte le sezioni, di determinare ciò che la sezione di Caselle non aveva deciso; oppure è nulla la decisione della sezione principale, ed il caso si presenta vergine alla Camera, e noi ci troviamo in faccia a quei precedenti che l'onorevole Boggio ha allegati, nei quali la Camera decise della validità delle schede che erano state trattate come dubbie nelle sezioni.

Vogliate rammentare che varie volte, anche in questa stessa Legislatura, la Camera ammise che, quando non era dimostrato che fossero le schede attribuibili, nell'intendimento degli elettori, ad un altro individuo, ancorchè ve ne esistesse nello Stato collo stesso nome, ciò non poteva invalidare l'elezione.

E rammenterò, fra le altre, un'elezione stata molto dibattuta nella Camera e nell'ufficio del quale io aveva l'onore di far parte, quella del barone Schininà. Esistevano nello stesso paese due persone collo stesso nome, il padre ed il figlio; e la Camera, persuasa dall'onorevole Andreucci, decise che, siccome un solo era noto candidato in quel collegio, si dovevano a questo (che era il figlio) attribuire anche le schede che per avventura avessero potuto portare il nome del padre; e l'onorevole Schininà non venne a sedere tra noi se non in virtù di questa decisione ben ponderata, bene discussa dalla Camera.

Io credo pertanto che, conformandoci ai medesimi precedenti, sia che la Camera voglia accettare la decisione della sezione centrale che, secondo me, nello spirito della legge, la quale le attribuisce la proclamazione del ballottaggio, deve poter decidere quando la sezione secondaria l'abbia fatto; sia che tenga per nulla questa decisione e richiami a sé il giudizio sopra queste schede, sempre abbia ad ammetterle come valide per l'onorevole signor Mongini.

**SALARIS**, *relatore*. Forse io avrò mal spiegato l'andamento di questa elezione; ma certo non fu quale si ritenne dall'onorevole Alfieri.

La sezione di Caselle non pronunciò apertamente la nullità di queste schede, ma non pertanto tacitamente le ritenne nulle, perchè non le attribuì allo stesso Mongini. Che, se le avesse a lui attribuite, egli avrebbe avuto 12 voti di più, cioè non 168 voti, ma 180.

Farò inoltre un'altra osservazione all'onorevole deputato Alfieri.

La notorietà di questi pasticci elettorali allontanò molti elettori dal prender parte alla seconda votazione; perchè niuno nel paese dubitò della nullità dell'operato. Ma molti elettori ancora restarono diffidati dal leggere nella *Gazzetta ufficiale del regno* la definitiva elezione dell'avvocato Frescot.

E di ciò si ha prova nel confronto del numero degli elettori che presero parte alla prima votazione col numero degli elettori intervenuti alla seconda votazione, il qual numero fu certamente al primo inferiore.

Tutto il complesso dunque di queste cause ha fatto inclinare l'ufficio a proporre l'annullamento dell'elezione.

**PRESIDENTE**. Il deputato Pica ha la parola.

*Voci*. Ai voti! ai voti!

**PICA**. Le forme sono stabilite per assicurare la sostanza dei fatti; non per distruggere l'essenza dei fatti medesimi.

Io credo che dalla relazione dell'ufficio emerge chiarissimo, per la coscienza di tutti noi, che l'elezione del signor Mongini sia valida e che non possa dubitarsi ch'egli abbia raccolto il maggior numero di voti. Noi, quando pronunziamo sulla validità delle elezioni, ci atteniamo a quel sentimento di coscienza che deve servire per unica norma, senza arrestarci a qualunque osservanza della forma. Qui non si tratta nè di dolo nè di colpa, ma del voto degli elettori.

Credo quindi che la Camera debba pronunciare la validità dell'elezione.

**DEPRETIS**. Io appoggio le conclusioni del relatore.

Mi pare che non vi possa essere dubbio. Se sta in fatto, come ha esposto il signor relatore, che vi sono due persone, le quali possono chiamarsi: avvocato Luigi Mongini, e, se non vi è altra indicazione nei processi verbali che distingua l'uno dall'altro, io non so come la Camera possa convalidare l'elezione.

**ALFIERI**. Domando la parola.

**DEPRETIS**. Io domando: come faremo ad escludere dalla Camera una di queste due persone, quando si presentassero, invocando, sulla fede dei processi verbali elettorali, la convalidazione della loro nomina? Bisognerebbe, per identificare la persona, ordinare un'inchiesta, andare sul luogo, interrogare gli elettori, e domandare quale dei due hanno inteso di nominare; ma ognuno vede dove si andrebbe, se si adottasse questo sistema.

La legge esige sufficienti indicazioni, e le indagini non si possono consentire sulle intenzioni non apparenti.

Qui adunque assolutamente la persona è incerta. Poi mi ha fatto senso la circostanza indicata dall'onorevole relatore, la quale venne a contraddire quella libertà di voto e quella pienezza di cognizione del collegio elettorale, su cui fondavasi giustamente l'onorevole Pica, cioè che gran parte degli elettori ha potuto essere indotta in errore dalla notizia dell'elezione data erroneamente dal foglio ufficiale. Ma, Dio buono! dal momento che il foglio ufficiale dice che l'elezione è avvenuta nella tale persona, io ho diritto di credere che l'annuncio è vero; quindi sono autorizzato a ritenere l'elezione compiuta, e dispensarmi dall'intervenire alle operazioni elettorali di ballottaggio. Questo annuncio dunque ha potuto influire sulla elezione, in quanto che ha impedito ad un certo numero di elettori di presentarsi all'urna elettorale e di concorrere ad esprimere più veracemente la volontà del collegio, ciò che avviene sol quando gli elettori, con cognizione di causa, non ingannati, non indotti in errore, come nel caso concreto, possono dare il loro voto.

Io quindi, ripeto, appoggio le conclusioni della Commissione, e prego la Camera di annullare l'elezione.

**PRESIDENTE**. Il deputato Alfieri ha facoltà di parlare.

**ALFIERI**. La cedo all'onorevole Boggio. (*Bisbiglio*)

**BOGGIO**. È vero che vi è un altro avvocato che si chiama Luigi Mongini, ma vengo assicurato che quest'altro avvocato Luigi Mongini è consigliere d'appello. A parte questo, io domando: quando si mette in una scheda il nome d'uno che

non è che avvocato, e si mette: avvocato Luigi Mongini, che cosa d'altro si vuole su quella scheda?

Ricordo di più all'onorevole Depretis che il suo e mio onorevole amico Mellana ebbe contestata la validità della sua elezione, perchè un bollettino diceva Filippo Mellana semplicemente e vi erano altri di quel nome; la Camera ritenne che, malgrado ciò, quella elezione si dovesse convalidare, inquantochè era abbastanza notorio che il signor Mellana era quello dei Mellana che era candidato degli elettori di Casale.

Soggiungo ancora che questo altro avvocato Luigi Mongini ha la sua residenza in Novara, cioè in un centro che appartiene ad altro circondario, in un centro che non ha nessun rapporto diretto o frequente col circondario elettorale di cui si tratta.

Dirò per ultimo che, quanto all'essersi stampato sul foglio ufficiale che era riuscito l'avvocato Frescot, oltrechè siamo sufficientemente avvezzi agli errori delle gazzette ufficiali, è abbastanza noto dalla stessa relazione come quella pubblicazione cadesse sul falso, perchè il signor Frescot non aveva ottenuto il numero sufficiente di voti per essere proclamato.

Ma vi ha un argomento di fatto più calzante, che è questo: alla votazione di ballottaggio furono molti o pochi gli elettori che concorsero? Avrebbe peso l'argomento dell'onorevole Depretis, se, dopo aver veduto concorrere alla prima votazione 500 o 400 elettori, ne trovassimo al ballottaggio soli 100 o 150; allora l'errore della gazzetta ufficiale sarebbe stato più funesto di quello che, in generale, quegli errori sogliono essere, inquantochè avrebbe privato molti elettori dell'esercizio del loro diritto; ma invece risulta dalla relazione che la differenza del numero degli elettori fra la prima e la seconda votazione è insignificante; dunque neppure l'errore della gazzetta ufficiale può essere arma molto valida per infirmare l'efficacia della elezione della quale si tratta.

Io invoco adunque i precedenti della Camera, e finisco per proporre a ciascuno di voi questo quesito.

Quando ciascuno di voi, come elettore, deponga nell'urna il bollettino sul quale abbia scritto il nome, il cognome e la qualità del candidato, io vi domando se non crede di aver scritto tutto ciò che doveva scrivere.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Depretis.

**DEPRETIS.** L'onorevole Boggio mi ha citato il caso dell'elezione del mio amico Mellana; mi perdoni, ma l'esempio viene a provare il contrario appunto di ciò ch'egli sostiene. Nella elezione del signor Mellana gli elettori non potevano errare, perchè esso era sempre stato il loro candidato, quindi vi era una presunzione chiarissima a suo favore, perchè gli elettori nello scrivere quel nome si ritenesse che volevano realmente indicare la persona che sempre aveva rappresentato quel collegio.

Ma questo non è nel caso concreto.

A provare poi l'incertezza della persona, dirò all'onorevole Boggio che l'avvocato Mongini di Novara mi viene qui assicurato non essere punto consigliere d'appello, ma semplice avvocato. Vede dunque come sia facile lo ingannarsi, e come vi sia realmente incertezza nella persona dell'eletto.

Aggiungo che, quantunque forse non sia considerevole, sta tuttavia in fatto che il numero degli elettori nel ballottaggio ha diminuito, ciò che non suole avvenire, perchè nella votazione di ballottaggio ferve di più la lotta elettorale, e suol crescere anzichè diminuire il numero dei voti.

Quest'argomento prova dunque, secondo me, che veramente non può l'elezione convalidarsi.

**SALARIS, relatore.** Debbo aggiungere uno schiarimento, ed è che, oltre all'essere inferiore il numero degli accorsi

alla votazione di ballottaggio, sono cinque le proteste che esistono, firmate in complesso da 94 elettori, fra' quali distintissime persone. A queste proteste io credo che la Camera vorrà dar la considerazione che meritano, perchè fondate sulla verità di fatti, contro i quali non v'ha giustificazione alcuna, tuttochè quattro di queste proteste fossero state presentate agli uffici elettorali, e fatte conoscere ai membri degli uffici. Insisto sempre nelle conclusioni dell'ufficio V.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio per l'annullamento dell'elezione fatta dal collegio di Ciriè in persona dell'avvocato Luigi Mongini.

(Dopo prova e controprova, l'elezione è annullata.)

**MASSARI, relatore.** L'ufficio VI mi ha incaricato di riferire alla Camera sull'elezione del collegio di Lacedonia.

L'elezione ebbe luogo fin dall'aprile scorso, ma la Commissione ha dovuto indugiare, perchè, essendosi dovuto domandare degli schiarimenti a Napoli, questi schiarimenti non sono giunti se non che tardi.

Il collegio di Lacedonia è diviso in quattro sezioni; sono iscritti 581 elettori.

Intervennero alla prima votazione 192; dei quali 87 diedero il loro voto all'arciprete Antonio Miele, 74 all'avvocato Pasquale Cicarelli, 19 all'avvocato Francesco Domenico Guerrazzi; 9 andarono dispersi, 5 dichiarati nulli.

Si addivenne al ballottaggio nel giorno prescritto, e su 500 intervenuti alla votazione, il signor arciprete Antonio Miele ebbe voti 152; il signor avvocato Pasquale Cicarelli 147; un voto dichiarato nullo.

L'arciprete Miele venne proclamato deputato.

L'ufficio, prima di sottoporre alla Camera le sue conclusioni, ha voluto accertarsi sulla qualità dell'eletto, e dopo aver aspettato un pezzo i documenti da Napoli, ha avuto motivo di accertarsi che la rinuncia alle funzioni di canonico e di arciprete dell'eletto non è stata presentata in tempo opportuno, di maniera che l'ufficio mi ha incaricato di proporvi l'annullamento di quest'elezione.

(La Camera approva le conclusioni.)

**CANTELLI, relatore.** Ho l'onore di riferire alla Camera sulla elezione del collegio di Cesena.

In questo collegio sono iscritti 787 elettori, dei quali 170 intervennero al primo scrutinio. Essi diedero 149 voti al signor Saragoni dottore Giovanni, 12 al signor duca Alberto Altemps.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero de' voti prescritto dalla legge, si procedette allo scrutinio di ballottaggio, a cui intervennero 152 elettori, ed in questo il dottore Giovanni Saragoni ottenne 91 voti, 40 il duca Altemps, ed uno venne dichiarato nullo.

In conseguenza il dottore Giovanni Saragoni venne proclamato deputato.

Non consta di alcuna irregolarità dai verbali, non vi è alcun reclamo contro l'elezione, quindi a nome del IV ufficio propongo alla Camera di convalidarla.

(È convalidata.)

Il collegio di Bettola novera 498 elettori iscritti, dei quali 150 si presentarono al primo squittinio.

L'avvocato cavaliere Giovanni Minghelli-Vaini ebbe 125 voti, 7 ne ebbe il conte Ranuzio Anguissola; 18 voti andarono dispersi, uno venne dichiarato nullo.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero di voti prescritto dalla legge, si addivenne allo squittinio di ballottaggio. In questo riportò 137 voti il cavaliere Minghelli-Vaini e 24 il conte Anguissola.

Venne quindi proclamato deputato il cavaliere Minghelli-Vaini.

Quest'elezione non presenta irregolarità, non venne presentato alcun reclamo, perciò l'ufficio IV vi propone di convalidarla.

(È convalidata.)

**INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BIXIO  
SULL'INSEGNAMENTO NAUTICO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'interpellanza del deputato Bixio al ministro d'agricoltura e commercio intorno all'insegnamento nautico in Italia.

Il deputato Bixio ha facoltà di parlare per fare la sua interpellanza.

**BIXIO.** La Camera, spero, non lamenterà d'avermi accordato facoltà di parlare in una questione, la quale è, secondo me, di somma importanza. Infatti la marineria ha dato gloria e ricchezze all'Italia quando l'Italia era, è caduta quando è caduta l'Italia.

L'Italia ritorna in vita, bisogna che la marineria rinasca. Questa è verità per me, e credo per tutti. Ecco che cosa mi propongo.

Qual è l'insegnamento nautico in Italia? Quale debb'essere? Alla seconda questione risponderò colla conclusione del mio discorso, riguardo alla prima dico che bisogna distinguere fra navigazione a vela e navigazione a vapore; per la prima siamo qualche cosa, per la seconda assolutamente siamo niente, e peggio che niente, poichè quando tutto il mondo civile è camminato avanti e noi siamo rimasti a zero, si può ben dire che siamo peggio di niente.

Ora, o signori, dopo che si è proclamato il regno dell'Italia unita, questo stato di cose debbe cambiare, l'Italia debbe pagare il suo debito alla marineria, questo è il suo dovere.

Oggidi la marineria dà al bilancio dello Stato una ragguardevole somma di danaro, sia per l'ammontare delle imposte che paga, sia per gli introiti che procura alle dogane, ed è giusto che l'Italia debba rendere alla marineria quello che essa le dà.

Per le antiche provincie siamo in condizioni non tanto disonorevoli, per le altre siamo in cattivissimo stato; per le antiche provincie noi contiamo nel solo porto di Genova un tonnello che non c'è nessun porto d'Europa, eccettuate Londra e Liverpool, che ne abbia uno eguale. È qualche cosa senza dubbio, poichè raggiunge il quinto di tutta la marineria francese, e metà della marineria austriaca; equivale ai due quinti della marineria olandese, che pure ha 17 milioni di popolazione nelle colonie dell'arcipelago indiano; è superiore alla marineria russa, ed alla marineria anseatica.

Come la natura abbia potuto lasciare tanto a noi, abbandonati alla sola forza individuale dell'uomo, malgrado le avverse leggi e le per noi gravose condizioni europee, questo è uno di quelli che i preti chiamano miracoli, ed io chiamo cosa straordinaria.

Evidentemente, se a questo poco che è stato fatto si aggiunge quello che il paese è in dovere di darci, la marineria nostra in breve può raggiungere un nuovo stadio della sua antica grandezza, e la Liguria porterà nella bilancia della marineria italiana un peso ragguardevolissimo per l'ordinamento e per la stoffa di marinaio nelle lotte possibili della patria, che io considero, per altra parte, d'assai poco mo-

mento, perchè altri nemici non abbiamo che l'Austriaco, che per marineria è ben poca cosa.

Ora, che cosa fu l'antica marineria italiana? Evidentemente gli stranieri non possono scrivere intorno a qualunque delle scoperte mondiali, senza incontrare uno dei nostri il quale brilli al vertice del sapere in fatto di marineria. Io non farò qui la storia di tutti questi uomini, che ognuno di noi conosce; mi basta accennare i nomi di alcuni, segnatamente della famiglia dei Polo di Venezia.

Tutte le grandiose scoperte marittime, tanto per la parte della costruzione, come per quella dell'idrografia e di ogni ramo di scienza relativo a queste materie, sono opera di Italiani. Marco Polo, l'ultimo dei tre citati, è l'Humboldt dei suoi tempi, e come tale gli storici lo hanno classificato. Il Polo nel suo *Viaggio della China* descrisse intieramente quel paese, e la sua opera, che non si trova nelle nostre biblioteche, sta ancora oggi come splendido monumento di sapere, a cui gli stranieri, come Humboldt lo ha dichiarato a più riprese, si debbono inchinare.

Tutto quello che gl'Inglese, gli Spagnuoli ed i Francesi hanno preso del continente americano, lo devono ai nostri navigatori; le scoperte polari che hanno condotto al famoso passaggio del nord-ovest dell'America, trovato da Mac-Clure, ebbero iniziatori i nostri antenati. Dappertutto essi hanno mostrato agli altri come si naviga, su tutte le coste noi troviamo le tracce del loro passaggio. Ed anche adesso, al punto cui è arrivata la parte teorica della navigazione, dopo i lavori del Maury, dell'osservatorio americano, gli strumenti che sono la base dei perfezionamenti attuali sono tutti opera nostra. Dopo ciò, io chiedo al paese che faccia qualche cosa a pro delle scuole marittime, affinchè i nipoti dei grandi navigatori passati possano stare a faccia alta dinanzi ai navigatori presenti delle altre nazioni.

In verità questo io lo credo un debito dell'Italia verso la marineria, perchè essa non rimanga in troppo meschine condizioni.

Chieggo scusa alla Camera di aver preso la parola su questo riguardo, io, che sono l'ultimo degli uomini di sapere, in questioni che sono tutt'affatto inerenti all'insegnamento, quando abbiamo a ministro della marineria un uomo come il signor Menabrea.

Ma naturalmente ognuno porta pel paese suo quel poco che esso può.

Ora, io dico, conviene ordinare un insegnamento nautico in modo che risponda ai bisogni della marineria avvenire; e certamente io non mi fo illusione nel credere che qualunque cosa farà il Governo per quest'oggetto possa produrre pronti effetti, ma frutterà alle generazioni future. Non mi faccio l'illusione che si possa pretendere d'insegnare ai marinai oggi quello che devono sapere per gli esami ed istruire nelle matematiche quelli che non sanno scrivere.

Nelle condizioni pertanto in cui siamo bisogna fare qualche cosa; nè qui io ho pretensione alcuna di dar lezione ad alcuno, ma richiamerò alla Camera un modo che c'insegnano i popoli marittimi.

L'Inghilterra, tutte le volte che ha dovuto studiare una questione relativa alla marineria, ha trovato un modo, ha fatto un'inchiesta parlamentare, qualche volta anche ha nominato delle Commissioni, le quali hanno percorso il paese, hanno interrogate tutte le autorità, hanno viaggiato, hanno compilate delle statistiche, ed hanno esposto al Parlamento ed al paese tutti i fatti positivi su cui potesse studiarsi lo stato della questione, ed hanno proposte delle modificazioni, le quali poi sono state accettate in parte od in intero.

Io propongo la stessa cosa, e nel fare questa proposta dichiaro che io non intendo menomamente nulla detrarre alla fiducia che si deve avere nel Governo, ed in ciò bisogna parlare francamente.

Se dopo le parole che l'onorevole presidente del Consiglio ha pronunciate nel programma che ultimamente espose alla Camera, io venissi con una sola parola a proporre un dubbio sulla fiducia che il paese deve avere nel Ministero, io mi crederci uno sconsigliato.

Io dico francamente che non sono in questa condizione; io propongo questo mezzo perchè lo credo migliore. Se il Ministero nominasse de' suoi impiegati ministeriali, io dichiaro francamente che non ho confidenza in questi impiegati ministeriali, perchè io non sono abituato a credere che tutto quello che si è fatto qui sia una cosa eccellente, e dico schiettamente che credo che abbiano sempre fatto male; l'ho detto altre volte, e lo ripeterò: se potessi prendere tutte le leggi che si riferiscono alla marineria e bruciarle, io crederci di rendere un grande servizio al paese.

Io capisco che bisogna aver per base la libertà dell'insegnamento, ma bisogna anche vedere che cosa deve fare il Governo per migliorarlo questo insegnamento, bisogna vedere e studiare che cosa fanno gli altri popoli.

Ora io vedo che in Inghilterra per la sola scuola di Greenwich ultimamente nel novembre del 1859 si è nominata una Commissione che ha riferito al Governo ed al Parlamento il 4 di maggio dell'anno successivo; sei mesi e per una semplice questione. Ebbene, se in Inghilterra, dove le questioni marittime sono alla portata di tutti, ci sono voluti sei mesi, da noi ci vorrà un anno almeno; e sia, io non mi spavento di ciò.

Io vorrei che fosse nominata una Commissione dal Governo, presa dentro o fuori del Parlamento, e composta d'ufficiali di marina, di economisti, d'avvocati, di quel personale insomma che si crederà necessario, e che questa Commissione studiasse la questione sotto tutti i suoi aspetti, avesse la facoltà di chiamare davanti a sé qualunque impiegato, qualunque autorità, percorresse tutti i porti d'Italia, s'informasse, vedesse qual è lo stato dell'insegnamento nautico, e poi, compiuti i suoi studi, venisse a riferirne, proponendo le modificazioni che crederà più convenienti per quanto riguarda l'insegnamento, sia per la marineria a vela come per quella a vapore.

Io dico francamente, protesto che non voglio qui entrare per nulla nella questione militare; dico francamente che anche l'insegnamento della marina militare è molto al disotto di quello che dovrebbe essere e di quello che esiste in Inghilterra. In Italia non abbiamo costruttori navali, non c'è un insegnamento di costruzione navale che possa chiamarsi tale; non abbiamo idrografia; e mentre in tutte le biblioteche di Europa si tengono come autografi preziosi i lavori dei nostri navigatori passati, oggi non abbiamo più chi si occupi a compiere di tali lavori.

Si è pubblicata, è vero, per parte nostra, debbo confessarlo, una carta pregevole sulle coste dell'Adriatico. La Marmora ha pubblicato una carta della Sardegna; ma si servi degli scandagli che i Francesi avevano fatto in quelle parti per mancanza di altri mezzi. L'ammiraglio Albini pubblicò pure qualche cosa sulle nostre coste e sulla Sardegna, ma fuori di questo non c'è niente; e quasi quasi gl'Italiani non hanno una guida per sapere dove prendere quello che c'è di buono all'estero.

Vi sono tre o quattro Governi che pubblicano le notizie idrografiche, e vi consacrano milioni. L'Inghilterra, per esempio, spende un paio di milioni all'anno, per lo meno, in

queste notizie; l'ammiraglio inglese vende a prezzi tenuissimi le sue carte ufficiali, e si può dire che le distribuisce gratis, perchè ai venditori concede il 40 per cento di beneficio; e tutte le volte che si riconosce un errore sulle carte in circolazione, le ritira e le sostituisce con carte corrette; e perchè tutti lo sappiano, ne dà l'avviso sui giornali a ciò destinati. Il Governo francese poi copia generalmente le carte inglesi, correggendovi gli errori che vi incontra. Così fanno pure l'Olanda e la Spagna. E noi Italiani non facciamo niente, epperò siamo costretti a comprare le carte di Governi stranieri. Ora, siccome i nostri marini generalmente non conoscono appena la loro lingua, figuratevi come possono conoscere gli avvisi che si pubblicano nei giornali stranieri per sostituzione di carte corrette a carte riconosciute erronee.

È necessario che il Governo prenda qualche provvedimento a questo riguardo.

E qui mi permetta la Camera che io mi inoltri d'un passo più innanzi.

L'Italia ha dappertutto degli osservatorii astronomici, e deve averli, perchè sono di molta utilità per la scienza: noi abbiamo degli astronomi che hanno fatto importanti scoperte, e sono una gloria per il nostro paese; ma io prendo la cosa un po' più praticamente; io applaudo quando un nostro astronomo scopre un pianeta, perchè queste scoperte sono sempre una gloria per l'Italia; ma io vorrei che gli astronomi pubblicassero qualche cosa di più utile per tutti. Io credo che l'astronomo Arago ha resi dei grandi servizi al paese suo, anche perchè ha trattato l'astronomia in modo popolare e la ha resa accessibile a tutto il paese. Gli articoli che egli pubblicava sull'*Annuaire* erano letti e compresi da tutti coloro che ne avevano bisogno. Morto Arago, quell'*Annuaire* si può dire quasi morto. Abbiamo veduto l'accademia delle scienze accapigliarsi discutendo del modo di continuarlo.

Ma noi che cosa abbiamo? Che cosa si sa da noi? Nessuno sa niente; è rimasto l'uomo solo, e l'uomo va da sé.

Prima di tutto io chiedo la libertà. Per mezzo della libertà voi farete molto coi marinai; ma un insegnamento bisogna che si dia. È vero che il Governo ha organizzato un insegnamento, ma esso non è quale dovrebbe essere per la marineria.

Tutti quelli che vogliono fare i professori, lo facciano pure; io non intendo vincolare la libertà d'alcuno; sono per la libertà assoluta; ma s'insegni pure anche pei marinai.

Io dico al Governo: voi avete dei milioni di volumi in latino che nessuno più legge, e per la marineria non avete niente; pei seminarvi voi spendete grandi somme, e per l'istituto tecnico di Genova, che costa alla Camera di commercio 25,000 lire annue, voi non date che 5,000 lire. Dio mio! 5,000 lire per un istituto come quello, che merita di essere collocato tra i primi di Europa, ove giornalmente seicento operai attendono alle lezioni che ivi si danno di economia politica! Ivi s'insegna la chimica industriale, la meccanica, la geometria, il disegno; possiede poi un gabinetto sceltissimo, non che una bellissima biblioteca. E voi gli date 5,000 franchi! Tutte le volte che io, trovandomi a Genova, ho voluto sapere qualche cosa di marineria, consultare giornali speciali, io mi recai sempre a quell'istituto e vi trovai libri per tutte le questioni che si riferiscono alla marineria.

Ora, in questo stabilimento l'insegnamento nautico, propriamente detto, è una cosa misera; vi sono preposti, è vero, dei buoni professori, ma nel suo insieme non risponde ai bisogni del paese.

L'insegnamento pegli uomini di mare non comprende solo le scienze astronomiche e nautiche propriamente dette, questi uomini di mare hanno anche bisogno di conoscere le

lingue; ma non il latino (*Si ride*), che nessuno ormai più parla; essi hanno bisogno di sapere l'inglese, il francese, per leggere i libri inglesi e francesi non solo, ma per farsi intendere.

Bisogna insomma che il paese provvegga in modo per cui i marinai conoscano tutte le materie, non solo per la parte direttiva che si riferisce all'astronomia, alla nautica, alla parte commerciale; ma che sappiano anche parlare. E voi sapete che la parola è un braccio. Se voi non potete farvi comprendere nel paese ove vi trovate, sarete obbligati a dirigerli ad altri, i quali, per lo più, vi metteranno nel sacco.

Io non domando privilegi per alcuno, chiedo solo che diate un buon insegnamento anche per la marineria.

Vengo ora alla marineria a vapore.

La nostra marineria a vapore non esiste. Quando esamino che cosa è divenuta in questi ultimi anni la marineria a vapore delle altre nazioni, quando vedo che gli Stati Uniti hanno tanti vapori sulle linee fluviali, quanti ne ha l'Inghilterra su tutto il mare (insomma arrivano a più d'un milione) io domando: dove siamo noi colla nostra marina a vapore?

Eppure la marineria a vapore è la marineria dell'avvenire; qualche cosa potrei anche dire per la marineria militare, la quale deve essere forte, numerosa ed esercitata.

I nostri equipaggi fin qui, mi permettano di dirlo, sono stati condotti in modo, che io non capisco.

Essi sono buoni, eccellenti; ma non vorrei che si facesse come per i nostri ufficiali dei volontari, che aspettano la guerra.

I nostri equipaggi della marineria militare non hanno né flotta d'evoluzione, né bastimenti applicati alle riconoscenze idrografiche, né bersaglio per le artiglierie; niente insomma.

Io non so come si possano fare dei buoni equipaggi di marineria a questo modo.

Se vogliamo fare una marineria forte, bisogna che si provveda diversamente.

Per fare una marineria potente, bisogna darle un insegnamento, bisogna che il paese prenda il suo partito, e presto.

Quando avrete fatto questa cosa, avrete pagato un debito alla patria.

Io desidero che il ministro d'agricoltura e commercio mi risponda qualche cosa in questo senso, ed allora proporrò alla Camera un ordine del giorno che riassume le mie intenzioni.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Maresca.

**MARESCA.** Onorevoli signori, sento il dovere in quest'occorrenza di rivolgermi al ministro di agricoltura e commercio, chiedendo sulle cagioni che l'han potuto indurre a non attuare (non oserei dire a mettere in oblio) l'istruzione nautica nell'Italia meridionale. Ormai son decorsi circa nove mesi, dacché il vessillo della gloriosa Casa di Savoia sventola su quelle feraci regioni, senza che la numerosa famiglia dei marinai abbia potuto godere il beneficio di un completo nautico insegnamento.

Io non dubito che il signor ministro del commercio voglia riconoscere la necessità della nautica istruzione nell'Italia meridionale; io non dubito ch'egli abbia la convinzione che questa istruzione sia delle più interessanti per quei popoli marittimi. Ormai più di mille navigli solcano le onde di tutti i mari; e perciò circa ventimila Italiani del mezzodì menano una buona parte dei loro giorni su per gli oceani, esponendosi alla folgore, e combattendo la tempesta. Carichi di ricchezze questi navigli partono dai nostri porti, e vi riportano del pari ricchezze di sommo valore. L'Italia, in una parola, è una nazione eminentemente commerciale, e la sua marineria

mercantile non è l'ultima fra le marinerie mercantili di Europa.

Ora di tutto ciò essendo ben consapevole il signor ministro del commercio, non saprei perchè mai non si abbia preso pensiero di migliorare e completare il nautico insegnamento. Non mi penso ch'egli voglia asserire che questa nautica istruzione sia ormai completa nell'Italia meridionale. E qui io debbo avvertire che non intendo parlare della istruzione nautica della reale marina. Dappoichè io so che nel collegio della reale marina, in Napoli, la nautica istruzione era quasi completa ne' tempi andati, ed ora si è resa perfetta. Parlo della istruzione nautica della marineria mercantile. Per quanto io mi sappia, scuole di nautico insegnamento sono nel piano di Sorrento, ed in pochi altri punti del meridionale continente italiano. Ora a che si riduce cotesto nautico insegnamento? Alle lezioni di due maestri, l'uno dei quali insegna geometria piana ed aritmetica, l'altro il corso di nautica dello Scarpati; cosicchè, dopo il breve spazio di un anno di studi, gli alunni hanno spesso ottenuto il loro brevetto di piloti di altura.

Al semplice intuito di siffatto corso di nautico insegnamento, ognuno ne rileva l'insufficienza. Non ci ha geografia, una delle idee fondamentali della navigazione.

Qui non si ravvisa un completo studio di matematica elementare, mancandovi l'insegnamento di geometria solida e di trigonometria sia rettilinea, sia sferica; qui si desidera l'algebra ed il calcolo. Mi parrebbe del pari necessario non solo un trattato di meccanica, e di fisica sperimentale, almeno di meteorologia, ma ancora un compendio di astronomia. Da ultimo aggiungermi una conoscenza delle leggi commerciali. Queste scuole nautiche sarebbe mestieri fornirle ancora dell'insegnamento delle lingue moderne, specialmente della francese e dell'inglese. Or di tutti questi scientifici elementi ha bisogno l'attuale insegnamento nautico nelle provincie napoletane. Ometto di parlare del personale, poichè non lo stimo opportuno. Sol fo osservare al signor ministro del commercio che nel piano di Sorrento la medesima persona è maestro di nautica e direttore nello stesso tempo; ed il maestro di lingua francese, mentre si toglie il soldo, non crede punto essere obbligato a dare lezioni.

Perciò prego il signor ministro dell'agricoltura e del commercio a voler pigliare in seria considerazione le scuole nautiche dell'Italia meridionale, in cui è stato fin a quest'ora neglittato l'insegnamento.

**NISCO.** Ho domandato la parola per dare uno schiarimento di fatto.

Io riconosco che nelle provincie napoletane manca l'insegnamento nautico; però dal ministro di agricoltura e commercio fu nominata una Commissione, la quale appunto doveva occuparsi del riorganamento di questa scuola, e se non si è ancora fondata l'istituzione, gli è perchè mancavano i fondi, e non si poteva alterare il bilancio dello Stato; ma durante il tempo in cui io fui alla direzione dell'agricoltura e del commercio, quella Commissione fece un bellissimo rapporto e studiò tutto quello che era necessario per questo stabilimento delle scuole nautiche.

**CORDOVA, ministro d'agricoltura e commercio.** Signori, le scuole nautiche, che furono affidate al ministro d'agricoltura e del commercio col decreto organico del 5 luglio 1860, sono veramente, tranne le nuove, in uno stato deplorabile; sono insufficienti sotto tutti i rapporti all'insegnamento marittimo, ed io trovo che la sollecitudine dell'onorevole Bixio, perchè queste scuole siano sparse in tutti i luoghi opportuni del nuovo regno d'Italia, e si dia loro il massimo incremento e sviluppo, è largamente giustificata dalla condizione geogra-



fica d'Italia, dal suo avvenire marittimo e commerciale, cui tutti dobbiamo col maggior possibile impegno mirare.

E il Ministero di agricoltura e commercio non ha mancato di rivolgere la sua attenzione a questa parte delle sue incumbenze, e non appena fu col decreto 5 luglio 1860 istituito, prese a studiare le condizioni di queste scuole di nautica nelle antiche provincie, a propagarle, a stabilirne delle nuove nelle provincie fin d'allora annesse, cosicchè delle venti scuole di nautica che vi sono in tutta Italia (vi farà sorpresa un numero così sparuto, ma pur troppo sono venti e non più), sette sono state istituite dal Ministero di agricoltura e commercio, cioè quelle di Chiavari, San Remo, Porto Ferrario, Santo Stefano, Viareggio, Livorno ed Ancona; dappoichè Livorno non aveva prima del 1860 una vera scuola di nautica o almeno ne ebbe una per il passato che cessò sotto il Governo granducale. Questa fu ultimamente ristabilita dal Ministero d'agricoltura e commercio.

Di più volse il Ministero la sua attenzione ad aumentare gli stipendi dei maestri nelle antiche provincie, precisamente nella scuola di Savona, e nel tempo stesso, prevenendo i desiderii dell'onorevole Maresca, fece ricerca della condizione nella quale si trovavano le scuole di nautica nell'Italia meridionale, per vedere quel che fosse da farvi, nell'intendimento di portarle in ottimo stato.

Fu quindi scritta il 51 marzo, e spedita il 2 aprile, una circolare, perchè notificasse la condizione in cui si trovano in quei paesi le scuole di nautica, e furono fatte delle domande articolate. Io avrei desiderato che la circolare fosse accompagnata da un modulo in cui fossero indicate tutte le cose domandate, poichè l'esperienza insegna che simili moduli sono più facilmente riempiti da coloro che debbono rispondere e che quando si tratta di riempire i moduli stessi non mancano dal dare notizie che ordinariamente non si danno in una risposta che non abbia forma categorica.

Infatti si è sperimentato questo inconveniente, da risposte che, sopravvenute, non mancano quanto al numero e alla esistenza delle scuole, ma in quanto agli altri particolari, che si riferiscono alle scuole stesse, sono in gran parte incomplete. Si domandava, per esempio, la residenza delle scuole, quale fosse il numero dei professori, quali gli stipendi, sovra qual fondo si trovano assegnati tanto gli stipendi, quanto le spese fisse e le spese variabili; si domandava quali erano gli autori di cui si fa uso; si voleva infine che si facessero anche delle proposte relative alle scuole stesse.

Parecchi governatori non hanno dato risposte adeguate a tutte queste domande, ma tuttavia dai loro riscontri si è potuto rilevare che le scuole non sono più che venti. Le condizioni di queste scuole, d'altronde, sono infelicissime.

Io vi ho detto come la maggior parte di esse sia già circoscritta al litorale ligure e toscano; voi non ne trovate sull'Adriatico che due, quella di Rimini e quella di Bari.

Voi non ne trovate che tre in Sicilia, una delle quali non ancora in esercizio, quella di Messina, che certamente deve essere sede di un istituto nautico di primo ordine; quella di Palermo è in buone condizioni; è una scuola che non può dirsi tale in Catania. Insomma nell'Italia meridionale è quasi intieramente trascurato l'insegnamento nautico.

I mezzi coi quali si provvede ad esse nelle antiche provincie e nella Toscana, in tutte le scuole che sono istituite dal Ministero di agricoltura e commercio, sono tratti dai fondi dello Stato.

Voi sapete infatti che formano oggetto di particolari categorie nella proposta del bilancio del 1861, categorie per le quali si dovrà provvedere senza dubbio con altri fondi nel 1862.

Se si passa alle provincie romagnole e all'Italia meridionale, si troverà che lo Stato non si dava alcun pensiero di queste scuole di nautica, e i mezzi coi quali erano mantenute sono quanto di più strano uomo possa immaginare.

Qualche volta vi è una piccola contribuzione che dà la provincia, qualche volta vi sono alcune contribuzioni che danno parecchi comuni più vicini alle scuole di nautica, ma per lo più queste scuole si mantengono con diritti che veramente non possono durare sulla marina stessa, chè gravano il commercio. In qualche luogo si percepisce una contribuzione dai commercianti, in qualche altro una contribuzione sul tonnellaggio, perchè si possano mantenere le scuole.

Voi vedete qual disparità di condizione v'abbia fra queste scuole dell'Italia meridionale e quelle delle altre parti del regno, le quali sono, come debbono essere, a carico dello Stato. Il Ministero d'agricoltura e commercio, già prima che io venissi ad occuparlo, non badò soltanto a raccogliere queste notizie statistiche, ma cominciò ad ordinare un regolamento generale per le scuole di nautica, che più tardi si sarebbe pubblicato, e in base al quale avrebbe poi domandato i fondi opportuni per far prosperare queste scuole e per istituirle dove fanno di bisogno; questo regolamento, secondo mi sembra essere il desiderio dell'onorevole Bixio, era modellato su quello delle scuole nautiche inglesi; trovo infatti, negli studii fatti intorno a queste, che si volevano stabilire delle scuole di matematica e di navigazione. Quelle di matematica avrebbero avuto per oggetto precisamente quella parte delle scienze che si riferisce più direttamente alla navigazione: l'aritmetica, i problemi algebrici di primo e secondo grado, la geometria, l'uso delle tavole dei logaritmi e via discorrendo. Quanto alla scuola di navigazione sarebbe stata ripartita in meccanica ed astronomia nautica; finalmente vi sarebbe stata un'istruzione pel maneggio degli strumenti ed un insegnamento per la geografia fisica. Tale è il sistema che è quasi universalmente adottato nelle scuole nautiche elementari della Gran Bretagna.

Questo regolamento non avrei interamente accettato, avrei anzi portato in esso delle modificazioni, soprattutto nella parte disciplinare ed amministrativa, parendomi che si mirasse a qualche accentramento molto vizioso. Si vorrebbe, per esempio, far dipendere dal Ministero d'agricoltura e commercio persino le pene disciplinari da infliggersi agli studenti, agli apprendisti della scuola nautica in qualunque parte del regno si trovassero. Insomma vi sono delle modificazioni a fare nel regolamento, ch'io mi propongo di portare innanzi; ora tutti questi studii, tutte le proposizioni che potranno esser fatte al Parlamento, debbono senza dubbio essere subordinate alla conoscenza esatta e precisa delle condizioni in cui si trovano le scuole di nautica non solo, ma del bisogno che v'ha d'istituire delle scuole di nautica nei vari siti delle spiagge italiane, dappoichè credo che si debba adottare un sistema misto, stabilire un'istruzione nautica superiore, in cui si dia il più grande svolgimento alle scienze relative alla navigazione, nei porti di maggiore importanza, nei luoghi in cui la navigazione ed il commercio hanno maggior sede, e poscia diffondere in gran numero sopra tutti i punti delle spiagge, sopra tutti i lidi in cui vi è una navigazione anche mediocre, le scuole di nautica elementare, perchè non manchino mai di buoni naviganti, di buoni comandanti e piloti, nè il piccolo cabotaggio, nè la piccola navigazione a vapore di breve corso.

Dunque: studio delle condizioni in cui si trovano le scuole per le quali non abbiamo ancora riscontri soddisfacenti dai governatori; studio in quanto alle scuole da istituire novella-

mente e ai siti in cui si debbono collocare; esame dei mezzi di provvederle d'istrumenti e di macchine, e di tutto ciò che è necessario per farle prosperare; studio anche intorno alla formazione dei fondi pel loro mantenimento, dappoichè io credo che vi siano dei mezzi di ottenere delle entrate, le quali facciano meno sentire allo Stato il peso, d'altronde non grave del mantenimento di questo genere di istruzione.

Per questi studi era mio intendimento di formare una Commissione, essendo perfettamente dell'avviso dell'onorevole interpellante, che, ovunque sorgano quesiti tecnici speciali, non si debba altro sperare dagl'impiegati di una amministrazione qualsiasi, se non che lo studio di tutte le disposizioni d'ordine, di economia e di contabilità; ma le conoscenze speciali spettano ad uomini particolari, dei quali ordinariamente tutte le amministrazioni si giovano nelle circostanze per fare quei determinati studi; quindi, come si è fatto per le monete e per altrettali speciali argomenti, che si è andato a pregare quegli uomini che prestano il loro concorso al Ministero, così è convenientissimo di nominare per queste scuole nautiche una Commissione speciale, la quale si occupi di questi studi e dell'inchiesta secondo i desiderii dell'onorevole generale Bixio, alla quale io vorrei pregare anche l'onorevole generale di partecipare, convinto come sono che, qualunque sia la parte della Camera in cui egli siede, non negherà mai, come non ha mai negato il suo concorso al Governo, quando si tratta di servire il paese, di fare il bene di tutti, e specialmente di fare il bene della marina, che interessa così vivamente il suo cuore.

All'idea di una Commissione parlamentare d'inchiesta, che fu la prima messa innanzi dal generale Bixio, io crederei che la Camera non dovesse aderire così di leggeri prima di tutto perchè, tranne il caso di materie appartenenti esclusivamente alla giurisdizione della Camera, come sarebbe il verificare gli inconvenienti che abbiano potuto accadere in occasione di elezioni, od altri casi simili, le Commissioni per inchieste parlamentari finora non furono in uso nel nostro paese; in secondo luogo perchè queste Commissioni, incontrando in tutti i punti dello Stato l'organizzazione amministrativa (cosa che non accade in Inghilterra dove l'organizzazione è ben diversa), non riescono così bene a raccogliere quelle nozioni che può raccogliere il Governo per mezzo degli agenti suoi. La dichiarazione che ha fatto l'onorevole Bixio, che la sua proposta d'inchiesta non aveva per fine di contenere la benchè menoma sfiducia verso il Governo è una dichiarazione di cui io gli rendo grazie, e che io credo autorevole molto. Ma non bisogna dimenticare che qualche volta, e soprattutto quando si tratta di una amministrazione nuova, simili dichiarazioni sfuggono all'attenzione pubblica. Il maggior numero di cittadini non vede che il fatto. Vede un servizio, che poteva bene commettersi al potere esecutivo, devoluto all'autorità parlamentare, ed in conseguenza ne può desumere degli argomenti di sfiducia che il Parlamento non vuole far cadere in questo momento sopra la presente amministrazione. Tanto più che questa amministrazione si mostra disposta a formare quella Commissione che è desiderata dall'onorevole Bixio; il quale d'altronde non mostrò molto persistere nell'idea prima d'una inchiesta parlamentare, ed accennò di non badare tanto al modo di fare, quanto alla cosa, purchè si faccia, e poichè il ministro prenda l'impegno di costituire una Commissione, la quale si occupi di questi studi e venga a proporre tutto ciò che potrà esser creduto opportuno per far prosperare l'istruzione nautica... se non m'inganno, mi pare che egli abbia conchiuso in questi termini.

**BIXIO.** Domando la parola.

**CORDOVA,** ministro per l'agricoltura e commercio. Le intenzioni del ministro, lo ripeto, sono precisamente queste, di formare una Commissione che formi oggetto de' suoi studi non solo la condizione attuale dell'istruzione nautica in Italia, ma anche quale siano i mezzi di farla prosperare.

**MENABREA,** ministro per la marineria. Quantunque l'interpellanza dell'onorevole deputato Bixio sia diretta specialmente al ministro di agricoltura e commercio, siccome l'argomento interessa anche quello della marina, mi permetterò di aggiungere alcune parole a quelle pronunziate dal mio collega.

Io convengo coll'onorevole Bixio sopra le gravi osservazioni che egli ha fatto intorno all'insegnamento delle cose che spettano alla nautica, e mi associo completamente al suo desiderio di vedere l'istruzione nautica maggiormente sviluppata e portata a quell'altezza che è richiesta dai bisogni della nostra marina.

Tuttavia io farò osservare che, almeno per la parte che riguarda la marina militare, il Governo si è già preoccupato assai di questa questione, quantunque vi rimanga ancora molto da fare.

Io ricorderò alla Camera che ultimamente vennero riordinati gli istituti in cui si dà l'insegnamento nautico per formare degli ufficiali, fu riordinata la scuola della marina di Genova e quella di Napoli, e quantunque vi sia forse qualche aggiunta da fare a queste nuove scuole, io credo che l'ordinamento, qual è attualmente costituito, possa già dare eccellenti risultati.

Ma l'illustre conte Di Cavour non si limitava ad occuparsi dell'insegnamento superiore, bensì provvedeva ancora all'insegnamento inferiore, il quale non è men essenziale per il buon andamento della marina militare. Egli istituiva delle scuole di novizi e mozzi, le quali dovevano essere stabilite in Genova, Napoli ed Ancona; le due scuole di Genova e di Napoli sono assai bene attivate, e quella di Ancona sta formandosi; e si ha luogo a sperare, considerando il gran numero di allievi che si presentano, che queste scuole daranno ottimi risultati.

Inoltre, si sono stabilite delle scuole per gli allievi macchinisti macchinisti, le quali in vero non sono ancora avviate, ma sarà cura del Ministero che il regolamento che è stato pubblicato non sia una lettera morta.

Oltre a queste scuole ve ne sono ancora delle altre sussidiarie, di cui una è stabilita a Livorno per cura del municipio col concorso del Governo, un'altra sussiste tuttora in Napoli, la quale ha recato molti vantaggi alla marina, ma che però merita di essere riformata.

In questi ultimi tempi il municipio di Livorno proponeva al Governo di stabilire una scuola, la quale potesse ad un tempo servire per formare dei capitani della marina mercantile, ed anche far le veci di scuola preparatoria alle scuole superiori di marina di Genova e di Napoli. Quest'idea venne accolta dal Governo, ed il Governo sussidiò la medesima col pagare tre dei professori di matematica che sono addetti a quella scuola. Si è presentato ultimamente un progetto definitivo d'ordinamento di questa scuola; io spero che fra poco sarà approvato, e che essa potrà andare in piena attività, e coordinarsi con quelle già esistenti.

Sussiste egualmente in Napoli una scuola detta dei piloti, la quale fu fondata dalla liberalità privata, e che aveva per iscopo di somministrare alla marina dei bass'ufficiali, che dovevano quindi diventare piloti. Ora, quest'istituzione, che attualmente non è più in armonia colle nostre leggi, vuol essere riformata, ma certamente sarà mantenuta e coordi-

nata non solo a beneficio della marina militare, ma benanco della marina mercantile.

L'onorevole deputato Bixio bene osservava poi come un tempo l'Italia fosse la prima delle nazioni marittime, non soltanto per l'ardire de' suoi naviganti, ma per le scienze, per gli studi scientifici, quelli specialmente che si rivolgono all'idrografia, e citava in confronto i pochissimi lavori che a' tempi nostri furono fatti da alcuni nostri egregi ufficiali, lavori che certamente non sono sufficienti ai nostri attuali bisogni.

Ed invero i lavori d'idrografia sono quasi abbandonati nell'Italia, e noi disgraziatamente siamo obbligati di ricorrere all'estero per le carte che sono necessarie pel nostro litorale. Questo difetto aveva già da qualche tempo attirata la mia attenzione, quantunque non pensassi ad occupare il seggio in cui mi trovo attualmente; quindi sarà al certo mia cura che lo studio dell'idrografia sia maggiormente sviluppato, e che si dia attività a quelle idee che sono state così bene espresse dall'onorevole deputato Bixio.

Mi resta ancora un argomento che fu accennato, quello, cioè della necessità d'avere un almanacco nautico, paragonabile a quello d'Inghilterra, oppure all'*Annuaire de longitude* che si usa in Francia; ora io posso dire all'onorevole Bixio che, prima che si parlasse della sua interpellanza, io aveva già disposto affinché questa questione fosse studiata, ed uno dei nostri più distinti astronomi, il quale esordì nella scienza con alcune brillanti scoperte, venne incaricato da me di preparare un progetto a questo riguardo, di cui io gli diedi le basi.

Voi tutti sapete, o signori, che esiste già in Italia una pubblicazione, la quale, se non corrisponde completamente ad un almanacco nautico, però può considerarsene come la base, e questa è la pubblicazione delle *Effemeridi* di Milano, le quali furono date alla luce per mezzo di un lascito fatto dall'illustre astronomo Oriani. Ora io credo che, sviluppando maggiormente questo primo elemento, si potrà ottenere ciò che desidera l'onorevole deputato Bixio, e che desidero anch'io.

Certamente io non credo per ora che sia necessario di concentrare tutto questo immenso lavoro, quale è quello di formare un almanacco nautico, di concentrarlo in una sola specola, perchè nessuna delle nostre specole ha un personale sufficiente per poter attendere a questo lavoro; ma io credo benissimo che a quest'opera potranno concorrere i varii astronomi che sono dispersi nelle diverse città d'Italia, e che potranno, non soltanto occuparsi della parte meramente teorica della scienza, ma potranno pure prestare un utile concorso a quella pubblicazione, che io ravviso essenzialissima.

L'idea sarebbe di prendere per base la pubblicazione che si fa in Inghilterra sotto il nome di *Nautical almanack*, il quale si compila ordinariamente quattro anni prima di quello in cui deve essere pubblicato.

Ora, dietro calcoli fatti, pare che in Italia questa medesima pubblicazione si potrebbe fare circa tre anni e mezzo prima dell'anno in cui dovrebbe essere pubblicata, perchè in questo tempo i nostri marinai possono fare i più lunghi viaggi ed essere di ritorno in patria.

Queste dunque sono le disposizioni che furono già prese a tal riguardo, ed io credo che in questo senso i desiderii dell'onorevole Bixio saranno soddisfatti.

Aggiungerò ora alcune parole rispetto al sistema che l'onorevole deputato Bixio proporrebbe per venire ad un ordinamento dell'insegnamento nautico.

Egli, ad esempio di quanto si pratica in Inghilterra, pro-

porrebbe un'inchiesta parlamentare. Ora, bene osservava il mio collega che in Inghilterra le condizioni amministrative sono affatto diverse da quelle d'Italia. In Inghilterra il Governo ha soltanto i rami generali di amministrazione, mentre il servizio interno dello Stato è abbandonato, per così dire, alle provincie; e prova ne sia ciò che riflette l'istruzione pubblica, poichè soltanto in questi ultimi tempi vennero nominati dal Governo alcuni ispettori per riconoscere lo stato dell'istruzione pubblica in Inghilterra, mentre il Governo non ha autorità sufficiente e non ha mezzi di riconoscere quale sia questo stato.

Dunque non deve far meraviglia se, al difetto dei mezzi del Governo, subentra tante volte il Parlamento per provocare delle inchieste le quali non sono mai in senso ostile al Governo, ma sono decretate soltanto per l'insufficienza dei mezzi che il Governo tiene in sua mano.

Ma, col sistema amministrativo che vige nel nostro paese, in cui gli agenti del Governo sono sparsi, per così dire, sopra tutta la superficie del suolo dello Stato, è evidente che i mezzi che ha il Governo sono assai più potenti che non quelli del Governo inglese. Ed è per questo motivo che le inchieste parlamentari, secondo l'uso già invalso presso di noi, sono limitate specialmente a quelle cose che riflettono particolarmente il Parlamento, mentre si lascia al Governo la cura di raccogliere quelle nozioni e fare quelle indagini che sono richieste dai bisogni del pubblico servizio.

Epperò io non crederei che fosse questo il caso di una inchiesta parlamentare, perchè non so vederne nè lo scopo, nè l'utilità, avvegnachè i mezzi posseduti dal Governo siano ampi abbastanza per poter raccogliere tutte quelle nozioni di fatto che sono necessarie per farsi un concetto esatto intorno all'ordinamento dell'istruzione nautica.

Io sono però intieramente del parere dell'onorevole Bixio che queste nozioni, le quali sono di natura affatto speciale, non vogliono essere raccolte da semplici impiegati del Governo, i quali, naturalmente, non possono portare in queste questioni quelle cognizioni tecniche, direi, che si trovano sparse soltanto fra i varii uomini, i quali, in fuori dell'amministrazione, sono applicati a questo medesimo servizio. Ed in conseguenza io credo che una Commissione nominata dal Governo, la quale racchiudesse nel suo seno tutti gli uomini che hanno una specialità riguardo all'oggetto di cui si tratta, e che potessero non solo, direi, raccogliere i dati, ma ancora somministrare al Governo i lumi ed i suggerimenti più opportuni per quest'ordinamento; io credo, dico, che ciò sarebbe assai più acconcio per raggiungere lo scopo che si propone l'onorevole Bixio, che non un'inchiesta parlamentare, di cui io vedrei difficile l'attuazione.

Ed in questo senso, d'accordo coll'onorevole mio collega ministro per l'agricoltura e pel commercio, pregherei la Camera di voler accogliere di preferenza l'idea di una Commissione, alla quale il Governo acconsente, anzichè quella di un'inchiesta parlamentare, alla quale spero che anche l'onorevole Bixio vorrà rinunciare, dopo le dichiarazioni che vennero fatte da due ministri.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bixio ha facoltà di parlare.

**BIXIO.** Io tengo per una fortuna il discorso dell'onorevole ministro d'agricoltura e commercio e quello del ministro della marina.

Siamo venuti finalmente al tempo in cui il Governo può trattare le questioni di marina. Nei tempi passati, e segnatamente prima del conte Di Cavour, vi erano generali eccellenti, quanto volete, per dare una battaglia, per organizzare dei battaglioni, ma di marina non se ne intendevano, oppure

non volevano intendersene, e volevano tuttavia tener il Ministero della marina nelle loro mani.

Io ho consultati, mi ricordo, tutti gli atti del Ministero della marina, ho avuta la pazienza di leggerli, ed ho trovato dei regolamenti che riguardano le questioni dei bottoni e delle bottoniere, ma non ho mai trovato niente che sapesse di marina. (*ilarità*) Finalmente siamo venuti al momento, in cui la marina avrà il suo direttore. Oh! nel nome di Dio! (*Si ride*) io sono perfettamente d'accordo colle dichiarazioni che hanno fatte i signori ministri, e la conclusione è che io credo che il mio ordine del giorno possa esser accettato dal Ministero e dalla Camera.

Prima però di leggerlo, mi permetterò di rispondere alcune parole all'onorevole ministro della marina.

È verissimo quello che ha detto l'onorevole ministro relativamente all'ingerenza del Governo inglese per le questioni del paese; ma l'onorevole ministro mi permetterà di dirgli che l'ammiragliato inglese, propriamente detto, ha un'ingerenza nella marina, che chiamerei quasi eccessiva; ne ha tanta, che in questo momento si trova un po' minato.

Questa è una istituzione che ha reso dei servigi non solo all'Inghilterra, ma al mondo intiero; eppure si trova infatti minata, perchè veramente controlla un poco troppo tutte le operazioni che si riferiscono alla marina mercantile.

Dobbiamo all'ammiragliato inglese le immense comunicazioni postali marittime su tutta la faccia del globo, ed ormai sono milioni e milioni di lettere che si trasportano in grazia sua.

Ma evidentemente l'ammiragliato inglese aveva preso un granchio. Aveva sovvenute le linee postali inglesi, colla speranza di averne un materiale da guerra. Ora le inchieste del Parlamento, venute precisamente per controllare le operazioni dell'ammiragliato, hanno provato che, se aveva reso un gran servizio nella sovvenzione, che dava alle marine postali, sovvenzione senza di cui non sussistono, si era poi ingannato perfettamente nell'idea d'averne un materiale da guerra dalla marina a vapore, perchè l'inchiesta del 1853 ha provato che di tutto il materiale postale che avevano in mano, appena tre legni erano capaci di ridursi a un servizio militare, e questi tre non erano inglesi. E ciò perchè la marina militare e la marina mercantile sono due rami di navigazione, se posso dir così, che corrono per una diversa strada, avendo un diverso scopo.

L'ammiragliato, venuto a questa conclusione, ha dato il denaro, ed ha lasciato libertà assoluta, e, dite pure quel che volete, ma io credo che non era realizzabile ciò che esso sperava, perchè, se fate dei bastimenti da guerra, essi sono cattivi bastimenti mercantili, e viceversa, se volete fare bastimenti mercantili, essi saranno cattivi bastimenti di guerra.

Osservo dunque che non è vero che il Governo inglese non abbia controllo continuo; lo ha, e lo ha avuto anche troppo.

Quanto all'inchiesta parlamentare io l'ammetto in principio, ma, in pratica, non insisto poi su di ciò.

Quindi credo che la Camera, d'accordo col signor ministro, possa accettare quest'ordine del giorno:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero per la nomina di una Commissione con incarico di constatare lo stato dell'insegnamento nautico, e di proporre quei miglioramenti in armonia coi nuovi bisogni della marina, passa all'ordine del giorno. »

**CORDOVA**, ministro per l'agricoltura e commercio. Il Ministero accetta.

**MICHELINI**. Chiedo di parlare. (*Rumori*)

*Voci*. Ai voti! ai voti!

**MICHELINI**. Non insistendo il generale Bixio sull'inchiesta, nemmeno io la proporrò. Tuttavia non vorrei che le parole dette dagli onorevoli due ministri precludessero nello avvenire l'adito a questo modo di constatare i veri bisogni del paese. . . .

**PRESIDENTE**. Il deputato Bixio ha dichiarato che egli non intendeva di insistere. (*Rumori — Voci: Ai voti! Altre voci: Parli!*)

Non ci è questione di principii. Se vuol parlare, io gli do la parola; ma mi pare che in questo modo si faccia risorgere una questione di principio, di cui non è il caso.

**MICHELINI**. Io non voglio nel pubblico interesse che alle cose dette dai due ministri si possa dare un'interpretazione che riuscirebbe nociva.

Delle inchieste parlamentari io ho visto felicissimi effetti in Inghilterra, ed ho anche studiata questa materia sopra i libri. Io ho grande simpatia per tali inchieste, ed amando grandemente la patria mia, vorrei vederle introdotte anche presso di noi. Se certe grandiose imprese di strade ferrate fossero precedute da accurate inchieste *de commodo et incommodo*, forse si commetterebbe un minor numero di errori, e l'interesse pubblico sarebbe meglio tutelato.

Il diritto di fare inchieste non deve solamente spettare al potere esecutivo, ma ancora al potere legislativo. Questo potere, esercitando tale diritto, non fa certamente atto di opposizione al Governo. Imperciocchè, che cosa vogliono Governo e Parlamento? Vogliono conoscere lo stato delle cose, scoprire gli abusi, i mali per potervi rimediare, il Parlamento facendo buone leggi, il Governo applicandole bene. Quindi, nelle inchieste, non facendosi esse contro il Governo, non avvi niente che gli sia sfavorevole, come sembra temere uno dei due ministri che hanno parlato prima di me.

Dall'Inghilterra molto abbiamo da imparare in fatto di libertà; quella nazione fa largo e profittevole uso delle inchieste parlamentari; non precludiamoci la via di farne sempre quando lo crederemo conveniente.

**CORDOVA**, ministro d'agricoltura e commercio. Se il signor Michelini alludeva a me nelle parole da lui testè annunciate, debbo dichiarare che egli non ha ben inteso la mia interruzione.

Io ho detto che non v'è questione in questo senso; che nessuno può dubitare dell'autorità del Parlamento a decretare quante inchieste esso voglia, e che tutti, cominciando dai ministri, debbono prestarsi quando un'inchiesta viene ordinata.

Ma nello stato attuale, nelle condizioni del servizio amministrativo come è organizzato presso di noi, a differenza di quello dell'Inghilterra, in questo dato momento, in questa data questione, è opportuna l'inchiesta parlamentare?

L'onorevole Bixio ha egli stesso consentito che si faccia piuttosto una Commissione governativa.

**BIXIO**. Io non insisto sull'inchiesta parlamentare, ma ho dimenticato una cosa che pur voglio dire alla Camera.

Il Governo francese è noto quanto sia amico della centralizzazione; lo è al punto che il Governo napoleonico, amico anzitutto del potere forte, e nelle cose della marineria lo si dice disposto a romperla col passato, segnatamente con quella tremenda istituzione che ha nome d'*iscrizione marittima*, il Governo francese, dico, nel 1851 ha accettato una inchiesta parlamentare sulle cose della marineria, e io credo di essere nel vero asserendo che la Francia va debitrice precisamente agli studi fatti dopo l'inchiesta del 1851 di tutto ciò

che si fece di bene nella sua marineria. Io non dico che assolutamente si debba farne altrettanto da noi; se l'idea dell'inchiesta parlamentare spaventa qualcuno, non ne parliamo; ma dico che ha prodotto un gran bene in Francia, e che quando realmente se ne presentasse il bisogno non converrebbe rifuggire da questo mezzo.

Poichè ho la parola dirò ancora al signor ministro della marineria che vorrei portasse i suoi pensieri sull'osservatorio astronomico, perchè credo che il lasciare gli astronomi sparsi in diversi osservatorii non sia buon sistema. Ricorderà il signor ministro, egli che è scienziato di primo ordine, che ultimamente nell'accademia delle scienze di Parigi nacque la discussione sul perchè la *connaissance du temps* non contenesse i dati astronomici del *Nautical Almanack*, e dopo di essersi dall'una parte e dall'altra accapigliati (poichè anche gli scienziati si accapigliano qualche volta come fanno qui la destra e la sinistra) (*Ilarità*), si notò che l'osservatorio di Greenwich ha sette astronomi, mentre quello di Parigi non ne ha che tre: evidentemente tre non possono fare quel che fanno sette. E anche in Francia ve ne sono altri osservatorii, a Brest, e sui punti principali della costa; ma il non aver tutti questi uomini insieme, e retti da una sola mano, porta gli inconvenienti che si lamentavano.

Del resto l'onorevole Menabrea capisce queste cose dieci volte meglio di me; quindi mi abbandono interamente a lui, e lascio che la Commissione suggerisca tutti quei miglioramenti che potranno essere del caso.

**VALERIO.** Domando la parola.

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Valerio.

**VALERIO.** Non voglio lasciar passare quest'occasione, in cui si è dal signor ministro fatto cenno del *Nautical almanack*, senza esporre un'idea che mi par degna di qualche considerazione.

Si lavora in Francia, si lavora in Inghilterra, e si vuole lavorare da noi per fare la stessa ed identica opera. Tutti sanno, e il signor ministro più che altri, che immensa fatica sia quella e quanto si richieda di spesa e di tempo per l'esattezza prima delle calcolazioni, poi della stampa, di tutta la massa di cifre onde si compone quel repertorio indispensabile ai naviganti pei loro viaggi e specialmente per quei di lungo corso.

Questo repertorio si pubblica per lo appunto quattro anni prima dell'anno per cui è calcolato, come diceva il signor ministro, perchè i naviganti possano averlo all'epoca del loro imbarco, e se ne possano servire nel corso dei loro viaggi che durano talora tre e quattro anni.

Se ho bene inteso si vorrebbe da noi prendere per base il *Nautical Almanack* che si pubblica in Inghilterra, e che per vero è il più completo manuale di questo genere, per potere con questo lavoro (poichè rifare il già fatto sarebbe un grave errore) preparare il manuale nautico italiano.

Or bene io credo che si potrebbe molto risparmiare di spesa, e di molto si potrebbe migliorare l'opera, se invece dei lavori individuali della Francia, dell'Inghilterra e d'Italia, si unissero in un solo istituto l'opera collettiva ed il lavoro sapiente delle tre nazioni, nelle quali la navigazione ha cotanto importanza.

Non faccio proposta esplicita, prego soltanto il signor ministro della marina di considerare se non sarebbe conveniente e nel tempo stesso possibile di sviluppare l'idea che queste tre nazioni, insieme riunite, costituissero un solo e grande istituto, il quale facesse queste operazioni a pro di tutti, e non solo quattro anni prima, ma cinque e sei, per modo che

ciascuna nazione potesse poi applicarlo, riducendolo alle sue misure, al suo meridiano, traducendolo nel suo idioma, ed aggiungendovi quelle nozioni che ad esse più specialmente fossero particolari.

Per tal modo si renderebbe utile a tutti il lavoro fatto insieme da queste grandi potenze marittime; si inizierebbe colla scienza la pratica solidarietà di tre grandi nazioni; e, non ultimo risultato, si farebbe meglio e con maggiore utilità un lavoro di massima importanza.

**MENABREA, ministro per la marineria.** Io trovo che l'opinione emessa dal deputato Valerio merita di essere presa in seria considerazione. Certamente non è lieve opera quella di dover comporre un almanacco nautico, stante i lunghi calcoli che si richiedono ed il numero delle persone dotte che devono essere alla testa di questa compilazione.

Ed invero osservo che le più grandi nazioni consacrano somme cospicue, e dirò anche l'assistenza di uomini di gran dottrina a questa compilazione.

In Inghilterra c'è l'osservatorio di Greenwich che somministra questo almanacco. A Berlino c'è anche una compilazione consimile, la quale è molto apprezzata dai dotti. Ce ne è anche uno in Russia, ed un altro a Parigi, il quale fino a questi ultimi anni fu inferiore a quello d'Inghilterra, ma che fra poco sarà messo al livello degli altri, e certamente sarebbe una grande economia di lavoro se si potesse ottenere unità fra le varie potenze.

Ma, siccome in questa questione bisogna andar d'accordo cogli altri, conviene aspettare che il tempo prepari la via e forse in un'epoca non troppo lontana si vedrà che tutti i dotti dell'Europa potranno concorrere a questa compilazione, come sarebbe desiderabile anche che si adottasse per tutte le marinerie un solo meridiano, invece che attualmente ognuna ha il suo.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti la risoluzione proposta dal deputato Bixio, così concepita:

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni del Ministero per la nomina d'una Commissione con incarico di constatare lo stato dell'insegnamento nautico, e di proporre quei miglioramenti in armonia dei nuovi bisogni della marineria, passa all'ordine del giorno. »

(La Camera approva.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sull'ordinamento amministrativo dello Stato.

Ma prima di aprire la discussione su questo disegno di legge consulterò la Camera se intende di tenere quest'oggi una seconda tornata per discutere tre disegni di legge, la cui relazione è in pronto, ed i quali sarebbero:

1° Proroga del termine fissato per la malleveria da prestarsi dai procuratori;

2° Facoltà della riesportazione ai depositi doganali di Napoli e Palermo;

3° Opere di miglioramento nel porto di Rimini.

Porrò ai voti se s'intende tenere seduta in questo pomeriggio o domani.

*Voci.* Domani! domani!

**MASSARI.** Faccio osservare che gli uffici sono tutti convocati per oggi, e che per conseguenza il tenere una seduta pubblica ne perturberebbe i lavori.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti la proposta. Quelli che intendono che si tenga una seconda seduta domani e non oggi sono pregati d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la Camera delibera di tenere domani una seconda seduta.)

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI TEMPORANEE CIRCA L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO.**

**PRESIDENTE.** Pongo in discussione il disegno di legge per disposizioni transitorie intorno alla ripartizione del regno, alle autorità governative, amministrazione comunale, provinciale e regionale.

Le conclusioni della Commissione sono queste:

« *Articoli transitorii.* Provvisoriamente, e sino a che le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo del regno sieno approvate e poste in vigore, potrà il Governo del Re con reali decreti, deliberati in Consiglio dei ministri:

« I. Parificare in tutte le provincie del regno, e sulla base delle *Piante* ordinate colle leggi 6 e 16 novembre 1859, n° 5714, 5723, i titoli, gli stipendi, i vantaggi dei capi di provincia, e rispettivamente dei capi di circondario e dei consiglieri di Governo, ferme le attuali circoscrizioni;

« II. Introdurre contemporaneamente nella legge 23 ottobre 1859, n° 5702, e nelle citate leggi 6 e 16 novembre, le seguenti modificazioni:

« a) Abolizione dei vice-governatori;

« b) Designazione di un consigliere di Governo il quale, in caso di assenza o di impedimento del capo della provincia, ne faccia le veci;

« c) Distinzione dei capi-provincia in più classi;

« d) Concessione d'indennità di alloggio ai capi di circondario;

« e) Concessione, ove occorra, di indennità ai funzionari dell'ordine amministrativo in caso di traslocamento;

« III. Stanziare nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno in apposita categoria la somma di lire 500.000 per sopperire alla detta parificazione, alle indennità di cui nell'articolo precedente (lettere *d*, *e*), e in alcuni luoghi alle spese di rappresentanza;

« IV. Delegare a tutti indistintamente i capi di provincia attribuzioni che per legge sono proprie del ministro dell'interno, e per le quali non è richiesto decreto reale;

« V. Pubblicare e porre in vigore nell'Emilia e nelle Marche la legge 20 novembre 1859, n° 5779;

« VI. Pubblicare e porre in vigore nell'Emilia la legge 14 giugno 1859, n° 5448, e il relativo regolamento 50 ottobre 1859, e l'altra legge 20 novembre 1859, n° 5795.»

La discussione generale è aperta.

Do la parola al deputato D'Ondes.

**D'ONDES-REGGIO.** Io rinunzio la parola. Se poi sarò costretto dalla discussione (spero di no), allora domanderò di nuovo la facoltà di parlare.

**PRESIDENTE.** Spetterebbe a parlare al deputato Alfieri.

*Voci.* Non c'è.

**PRESIDENTE.** Al deputato Toscanelli.

**TOSCANELLI.** Poichè gli altri oratori rinunziano alla parola, rinunzio anch'io. (*Si ride*)

**PRESIDENTE.** Parli il deputato De Blasiis.

**DE BLASIIIS.** Io doveva parlare in favore della legge. Se non v'è alcuno che la impugni, rinunzio a difenderla.

**PRESIDENTE.** Resterebbero i deputati Castagnola, Berti-Pichat e Boggio, che hanno da parlare in merito.

**CASTAGNOLA.** Vedo che tutti ci rinunziano; io non voglio essere il solo a parlare.

**PRESIDENTE.** I deputati Berti-Pichat e Boggio non sono presenti.

Consulterò adunque la Camera, poichè nessuno più domanda la parola, se voglia passare alla discussione degli articoli.

*Voci.* Oh! Bene!

**MINGHETTI,** ministro dell'interno. Domando la parola.

Io aspettava che qualcuno degli iscritti prendesse la parola, per spiegare alquanto più diffusamente ciò che il relatore ha esposto nel suo rapporto alla Camera per quanto mi riguarda. Ma sebbene nessuno abbia ciò fatto, io credo nondimeno opportuno di dire brevemente e semplicemente, non per modo di discussione, ma di narrazione, ciò che è avvenuto tra la Commissione ed il Ministero. Se non che per tale oggetto mi sarà necessario riandare alquanto i precedenti dello schema amministrativo che è sottoposto alla disanima della Commissione medesima.

Nell'anno scorso il ministro dell'interno che mi precedette, il signor Farini, presentò alla Camera un progetto di legge per la formazione di una Commissione, la quale fosse incaricata di proporre progetti di legge. Questa proposta del Ministero dell'interno corrispondeva ai sentimenti, dai quali allora era compresa la Camera e l'opinione pubblica in Italia.

Le leggi, le quali erano state pubblicate nel periodo dei pieni poteri, ed erano state applicate alla Lombardia, e poscia in gran parte all'Emilia, sembravano con difficoltà potersi estendere eziandio alla Toscana, la quale aveva leggi proprie e particolari; molto più poteva parere difficile che si estendessero alle provincie napoletane ed alle siciliane.

Fu adunque creata una Commissione con questo precipuo intendimento, che proponesse una serie di leggi pel nuovo ordinamento amministrativo da estendersi a tutto il regno.

Successore dell'onorevole Farini, io continuai l'opera intrapresa, ed ebbi l'onore di presentare alla Camera otto leggi, le quali formano uno schema completo di ordinamento amministrativo.

Io non debbo ora riparlare, poichè, presentandole, le accompagnai da quelle spiegazioni che stimava opportune. Dirò solo che un concetto unico le informava, e questo concetto era quello della libertà amministrativa.

Il regime costituzionale ha fondato la libertà politica, e noi dobbiamo accettare francamente l'applicazione del principio di libertà a tutti i rami della cosa pubblica; quindi noi abbiamo propugnato la libertà industriale, la libertà commerciale; noi propugniamo la libertà d'insegnamento; e da questi banchi stessi vi fu, o signori, preannunziata la maggiore delle libertà, quella della Chiesa e dello Stato.

Ora, il concetto delle leggi che io presentai alla Camera non è altro che l'applicazione del principio di libertà all'ordinamento amministrativo del regno. Il punto capitale di esso era la costituzione della provincia, non già come una potestà tutrice dei comuni e delle opere pie quale è nella legge 23 ottobre 1859, ma come un'amministrazione indipendente, avente i suoi propri interessi da trattare, interessi di strade, di acque, d'istruzione, d'igiene, di sanità, di beneficenza.

Quest'idea, dico, era la capitale del mio progetto; imperocchè, in quanto si riferisce alla libertà comunale, esso modificava invero, ma non mutava essenzialmente la legge 23 ottobre. Il vero punto in cui il mio progetto si differenziava totalmente, radicalmente da quella legge, era la costituzione dell'autonomia amministrativa della provincia. Ciò posto, io chiesi a me stesso se, bene costituita la provincia, fosse possibile il fare ancora un passo ulteriore, cioè a dire se vi fosse modo di poter operare un maggior discostamento governativo, e di accordare ancora maggiori facoltà alle parti di-

verse del regno, diminuendo d'altrettanto l'ingerenza governativa.

Da questo studio nacque il concetto della regione, tanto come compartimento governativo, quanto come consorzio permanente di provincie a certi intendimenti ai quali colla legge attuale sopperisce il Governo. E quest'idea fu da me presentata come un espediente temporaneo il quale collegasse il sistema passato coll'avvenire, un mezzo di transizione dalla varietà grandissima delle leggi esistenti a quell'unificazione alla quale tutti aspiriamo, ed infine come una prova duratura nel caso che fosse riescita. Tale fu lo schema che io proposi, ed avrei desiderato vivamente, come accennai nel mio discorso d'allora, che la questione fosse stata trattata soprattutto dal lato amministrativo. Ma era egli possibile in mezzo alle preoccupazioni politiche che hanno tanta parte nella nostra vita pubblica, era egli possibile che la questione fosse trattata, principalmente dal lato amministrativo, secondo che io desiderava?

Io non ho assistito alle discussioni degli uffici nè a quelle della Commissione, nondimeno dal rapporto presentato dalla Commissione stessa ho potuto vedere che la questione politica era quella che certamente aveva avuto la prevalenza in quelle discussioni, almeno è la sola idea che nel rapporto sia recata innanzi, sebbene esso non abbia voluto entrare nella discussione generale dei motivi.

Neppur io intendo di addentrarmi in questa discussione, dirò solo che questo lato politico della questione io l'aveva affrontato, e che non aveva punto temuto che potesse da esso mai venire alcun pericolo. Io ho troppa fede nel principio dell'unità italiana per temerlo; credo che il sistema federativo sia completamente vinto. E questa fede in me si aumenta, quando veggo che la tendenza unificatrice è comune a quasi tutte le parti d'Europa, e tende a prevalere anche nei paesi che ne erano affatto lontani, come nella Svizzera e nell'Inghilterra.

Ma io non voglio entrare nella discussione.

La Commissione, riunitasi, fece lunghi studi, e, se mal non mi appongo, il risultato di essi fu il seguente: quanto alla legge comunale vi furono nei particolari molte e varie opinioni, le quali si presentarono più o meno favorevoli; quanto alla legge provinciale io credo che tutti gli uffici della Camera nella grande maggioranza l'accettarono; finalmente, quanto all'idea delle regioni, essa fu a grande maggioranza creduta inopportuna.

Ma era naturale che intanto si vedesse tutta la difficoltà di portare in breve termine dinanzi al Parlamento una discussione di tal natura; e fu allora che la Commissione, predominata dal concetto, che sarebbe stato opportuno di fare qualche cosa in questo scorcio di Sessione anche nella parte amministrativa, fu allora, dico, che la Commissione richiese il Ministero se non fosse opportuno ed urgente il dare al Governo stesso alcune facoltà per continuare, nel tempo che il Parlamento rimaneva prorogato, l'opera sua unificatrice.

Da questo convegno e da questo accordo tra la Commissione ed il Ministero, è nata la presente legge transitoria, che io non intendo ora di spiegare, proponendomi di parlarne solo allorché sui vari articoli potessero nascere delle discussioni speciali.

**TOSCANELLI.** Chiedo di parlare.

**MINGHETTI, ministro per l'interno.** Nondimeno rimase inteso tra la Commissione ed il ministro dell'interno che, dandosi ora al Governo queste facoltà, sarebbe da essa continuato lo studio delle leggi organiche, e che il rapporto generale della Commissione sarebbe presentato alla Camera al

primo suo riunirsi di nuovo, ed allora verrebbero messe in discussione le leggi che io ebbi l'onore di presentarvi. Per conseguenza le questioni che esse leggi sollevavano furono a quell'epoca integralmente rimandate.

Io, per conseguenza, di ottimo grado aderii al desiderio della Commissione, e sono lieto di trovarmi con essa interamente d'accordo sugli articoli che oggi vi sono proposti, i quali, senza pregiudicare menomamente le gravi discussioni che il Parlamento dovrà risolvere a suo tempo, danno pure al Governo la facoltà di procedere in quella via di unificazione che, lo ripeto, è nei desiderii di noi tutti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Toscanelli ha facoltà di parlare. (*Susurro*)

**TOSCANELLI.** Mentre la maggior parte degli oratori che si erano fatti inscrivere avevano rinunziato alla parola, onde non sollevare in questa Camera una questione irritante, il signor ministro ha presa la parola, ed ha dato dei cenni che, in qualche modo, possono influire sopra la grave controversia delle regioni. (*Rumori*)

*Voci.* No! no!

**MINGHETTI, ministro per l'interno.** Dichiaro che non ho inteso di sollevarla.

**TOSCANELLI.** Io non accetto il combattimento; però, avendo egli asserito alcune cose, stimo conveniente rettificarle, conforme almeno alle mie convinzioni.

Egli ha detto che, quando nacque l'idea delle regioni, questa idea era generale nella Commissione legislativa, era generale nell'Assemblea, era generale nella pubblica opinione. (*Mormorio. No! no!*)

Le prime parole del signor ministro sono state queste; per conseguenza mi lascio la libertà di parlare.

Egli disse che, quando nacque l'idea delle regioni nel signor Farini, quest'idea era generale nel paese; cosa che io recisamente non ammetto.

**MINGHETTI, ministro per l'interno.** Io non ho detto questo.

**TOSCANELLI.** Infine ci ha detto che la costituzione della provincia, come egli l'ha concepita, fa sì che l'ingerenza governativa è molto minore di quello che non sia nel modo in cui la provincia è costituita nella legge Rattazzi.

**MINERVINI.** Domando la parola.

**TOSCANELLI.** Io credo che questo non sussiste affatto, perchè, giusta la legge del 25 novembre, le deputazioni provinciali sono ampiamente padrone di regolare gli affari dei comuni, il che non è assolutamente a seconda del modo nel quale è concepita la legge provinciale presentata dal signor ministro dell'interno. Cosicché neppure tale asserzione posso lasciar passare senza risposta.

Inoltre egli ha detto che aveva proposto le regioni unicamente come mezzo transitorio, come esperimento e come prova. Io non starò a rispondere a questo, ma soltanto dico che nella sua relazione egli sostiene poter essere questo un sistema permanente e duraturo, e soltanto dice che, qualora non riuscisse bene, allora sarebbe un esperimento, e si ordinerebbe il Governo diversamente.

Infine egli asseriva che, nel seno degli uffici e nel seno della Giunta, la questione delle regioni non era stata studiata dal lato amministrativo.

Io non so capire, dopo che egli ha detto che non aveva assistito nè alle adunanze degli uffici, nè a quelle della Commissione, come possa dirci così francamente che la questione non è stata studiata dal lato amministrativo. No, io rispondo; è stata studiata, e profondamente studiata, dal lato amministrativo, tanto che, escludendo qualunque ragione politica,

gli uffici hanno creduto che, amministrativamente parlando, questo sistema regionale sia erroneo e difettoso.

**MINGHETTI**, ministro per l'interno. Domando la parola unicamente per un fatto personale.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**MINGHETTI**, ministro per l'interno. O l'onorevole Toscanelli mi ha franteso, oppure io non ho ben espresso le mie idee.

Io non ho inteso di dire che, quando proposi il concetto della regione, esso fosse nell'opinione di tutti, ho detto che era nell'opinione di tutti la necessità di presentare uno schema nuovo di leggi amministrative da applicarsi a tutto il regno; ho detto che tutte le questioni erano da questi articoli transitorii riservate all'avvenire; ho detto che la base propria e fondamentale del mio sistema era l'autonomia provinciale, e con ciò ho voluto dichiarare che, sebbene io avessi allora, ed abbia ancora, l'idea che la regione possa essere un mezzo efficace di discentramento e di libertà amministrativa, pure il mio disegno non è indissolubilmente legato a quella forma, e, se mi è lecito ripetere una parola che ebbe altra volta una certa fortuna in questo Parlamento, dirò che non credo di aver fatto un connubio colle regioni.

**TOSCANELLI**. Sono pienamente soddisfatto che questo connubio non sussista. (*Bene!*)

**MAZZA**. Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE**. L'ordine della discussione è la discussione generale.

Do la parola al deputato Paternostro.

**PATERNOSTRO**. Io veramente avrei desiderato che l'onorevole ministro per gli interni si fosse riservata la parola nella discussione degli articoli. Ma, poichè ha voluto dare una breve spiegazione sul progetto provvisorio che vi è presentato dalla vostra Commissione, io ho voluto dar conto a me stesso delle parole del ministro, e non so vedere in quelle parole veramente un'insistenza nel sistema regionale, una condizione *sine qua non*, perocchè egli non abbandona, è vero, il sistema delle regioni, ma ci ha dichiarato però diverse volte, che non lo crede assolutamente necessario; ha fatto solamente intravedere, e questo si spiega per la propria dignità, che non abbandona del tutto il suo sistema, ma si limita a delle riserve. E poi io sono confortato dal vedere alla presidenza del Consiglio dei ministri l'onorevole barone Ricasoli, che è stato decisamente contrario al sistema regionale. Quindi, senza entrare in questa questione, pregando anzi la Camera ad evitare tale discussione oggi, vorrei che si passasse alla discussione degli articoli.

**MINERVINI**. Bisogna che una questione così grave sia guardata dal suo vero punto, per la dignità della Camera. . . (*Rumori a destra*)

In questa questione, essendo io stato estraneo ai precedenti della Camera, poichè allora non aveva l'onore di sederci, io ho voluto attentamente leggere il progetto della Commissione; ho voluto prestare tutta la mia attenzione alle parole del signor ministro ed alle ragioni di tutti gli onorevoli colleghi.

Per me sta che il Parlamento non possa mai essere preoccupato di opinioni parziali: la libertà della discussione appartiene solamente all'intera Assemblea; le Commissioni non possono, nè direttamente nè indirettamente, insinuarsi e preoccupare la libertà della discussione. (*Rumori*)

**PRESIDENTE**. Non è il caso che si possa o non si possa discutere; unicamente si dice che non è ora il momento di trattare questa questione.

**MINERVINI**. Io trovo nel rapporto della Commissione pre-

cisamente manifestata una condanna al sistema delle regioni, non dico che possa essere contrario alla sua opinione il mio convincimento quando che sia.

Ma la questione che io sollevo qui riguarda unicamente la nostra dignità, la nostra facoltà; si tratta di non creare un precedente.

*Voci. Ai voti!*

**MINERVINI**. Ora io vedo che la Commissione, o almeno la maggioranza di essa, formola nettamente un avviso contrario al sistema regionale; questa sua opinione io posso dividerla, potrò votarla; ma, finchè le leggi non sono state con un decreto ritirate, non conviene pregiudicare questa questione. Io forse voterò contro le regioni, ma nella sede sua; per indiretto non mai. Non soffro pressione diretta o indiretta alla sovrana indipendenza della Camera.

**PRESIDENTE**. Osservo all'onorevole deputato che precisamente da tutti si dichiara che non si vuole istituire la questione sulle regioni, per l'appunto nel suo senso.

**MINERVINI**. Io vedo che nel parere della Commissione è riferito questo scolpitamente, cioè di starsi contro la proposta delle regioni.

**PRESIDENTE**. Scusi, il relatore ha riferito quello che si è detto e fatto nel seno della Commissione, senza addurne neppure le ragioni; non ha fatto altro che la relazione storica delle discussioni.

**MINERVINI**. Ecco, signor presidente, le parole della relazione, che io leggerò, affinché la Camera non creda che, senza motivo, io abbia sollevata la presente questione:

« Ma pareva ad altri che quei gruppi o circoli di provincie, ancorchè provvisoriamente aggregate, *arieggiassero le combattute regioni.* »

A fronte di questa considerazione posta come motivo della proposta della Commissione, se questa fosse adottata, potrebbe costituirsi un precedente, una preoccupazione, e questo precedente e questa preoccupazione io credo dobbiamo evitare, perchè rimanga libero affatto il voto sul principio che è base delle leggi organiche proposte.

A questo fine, onde si passi alla discussione delle disposizioni transitorie, senza preoccuparci di quanto è scritto nella relazione, io proporrei la seguente questione pregiudiziale formulata nell'ordine del giorno che esibisco:

« La Camera, senza preoccuparsi di quanto è racchiuso nella relazione della Commissione e di quale che sia opinione della medesima sulle leggi da dover discutere e votare, restringe la discussione alle disposizioni transitorie semplicemente. »

**PRESIDENTE**. È appunto quello che propone la Commissione.

**MINERVINI**. Quando la Commissione convenga in questo, io ritiro la mia proposta; contento di avere così espresso il mio convincimento.

**PRESIDENTE**. La parola è al signor Alfieri.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**ALFIERI**. Due parole soltanto.

Io non intendo di combattere l'idea di coloro che vogliono scartare dalla discussione attuale la questione delle regioni. Non aspettai ora a trovare inopportuno di trattarla e proporla.

Mi fu lecito di far osservare alla Camera essere necessario che essa riconosca tutta l'importanza di questi articoli transitorii.

Essi costituiscono, in linea di amministrazione generale del regno, un atto di fiducia verso il ministro dell'interno. Io non mi rifiuto punto a quest'atto di fiducia, ma non è men-



vero che con esso noi gli prescriviamo di valersi di leggi che, stando ai suoi progetti, egli ha biasimate e respinte.

Ora io sono d'avviso che nella discussione, comunque la Camera creda di farla immediatamente sugli articoli, o di mantenerla generale, dopo le cose dette dal signor ministro, essere necessario che la Camera sappia bene se il ministro intenda d'ora innanzi, finchè rimangono in vigore le leggi attuali, di applicarle con quella interezza che sola può loro far sentire un pieno effetto, ovvero con quella debolezza e con quelle limitazioni colle quali sono state applicate finora.

Signori, qualunque legge, per buona che sia, se venisse applicata in questa guisa ristretta, incompiuta e sfiduciosa, se si annuncia a tutti che questa legge si ritiene cattiva e si sta per sopprimerla, egli è evidente che la legge non può avere quell'efficacia che si deve desiderare abbiano ordinamenti di questa importanza.

Io ho voluto dire questo, perchè desidero che la Camera, scartando la questione delle regioni, la quale, ripeto, sono d'avviso che sia meglio rimandare ad altro tempo, valuti a dovere tutto il portato di questi articoli transitorii, valuti la fiducia ed il potere che così sono posti nelle mani del Governo del Re, quali siansi gli uomini che lo compongono.

**MINGHETTI**, ministro per l'interno. Non credo che si possa mettere in dubbio che, finchè le leggi esistono, devono essere applicate.

**TECCHIO**, relatore. L'onorevole ministro dell'interno, rompendo quel silenzio che altri prudentemente aveva decretato, cominciò facendo quasi rimprovero al relatore della Commissione di non essere stato abbastanza diffuso nella sua relazione. È quindi debito del relatore di scagionarsi della sua brevità.

Il relatore, compiendo fedelmente il suo ufficio, aveva epilogate nella relazione tutte le discussioni che per l'una e per altra parte avevano avuto luogo nella Commissione.

Senonchè, quando si lesse la relazione, alcuni dei commissari credettero che fosse opportuno toglier via dalla medesima tutto ciò che concerne il dibattito relativo al sistema regionale; ed essi erano mossi appunto dal desiderio di evitare il pericolo che il dibattito si sollevasse nella Camera a questo momento, nel quale, non volendo noi occuparci salvochè di disposizioni transitorie, non occorre decidere la questione, sì grave e sì radicale, del nuovo scompartimento territoriale del regno.

Il parere di quei commissari prevalse. Questo è il motivo pel quale nella relazione non si leggono le molte ragioni che dianzi erano scritte contro il sistema regionale, e nell'aspetto governativo e nell'aspetto amministrativo, e le altre che la minoranza aveva contrapposte a sostegno delle regioni come enti governativi.

Non regge altrimenti ciò che pare supponga il ministro dell'interno, che la Commissione avesse esaminata soltanto la questione politica. La Commissione ha discusso per filo e per segno anche la questione amministrativa.

Del resto: non sarebbe a proposito il metter mano oggidì alla questione delle regioni, o sotto l'uno o sotto l'altro degli aspetti ne quali il ministro ce le ha proposte ne' suoi schemi di legge. Egli è evidente che la questione vuol essere riservata a quel tempo in cui la Commissione riferirà sull'intero disegno ministeriale, ed in specie sullo scompartimento del territorio. Se la Commissione proporrà che il regno abbia ad essere scompartito in provincie, circondari e comuni, senza tener conto dell'ente regionale, i propugnatori delle regioni avranno libero il campo a giostrare colle armi loro. Se invece la Commissione (il che non pare) venisse nella sentenza fa-

vorevole alle regioni, il campo sarà pur libero a coloro che vogliono farsi a combatterle.

La Commissione non ha proposto alcun articolo sullo scompartimento del regno; il relatore ha detto solo qual fosse stato il responso degli uffici e della Commissione; ed ha dichiarato che, pel motivo accennato poc'anzi, la Commissione si asteneva dall'espore gli argomenti di quel responso.

Quindi, non essendo proposto che un articolo di disposizioni transitorie, il quale lascia luogo alla Commissione ed alla Camera di discutere ad altro tempo, pacatamente e maturamente, tutte le leggi amministrative e tutte le questioni che a quelle si riferiscono, ragion vuole che la odierna discussione si limiti al soggetto che abbiamo sott'occhi, vale a dire all'articolo transitorio.

**MINERVINI**. Dopo queste spiegazioni della Commissione, raggiungendo io e la Camera nella sua dignità ed indipendenza quello che eravamo in diritto di riserbareci, ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE**. Se nessuno chiede di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

Pregherei il relatore della Commissione a badare se invece di dire *articoli transitorii*, non sarebbe meglio dire *articolo unico*.

**TECCHIO**, relatore. La parola *transitoria* è naturale che non debbe entrare nel titolo della legge, perchè la transitorietà della legge è abbastanza spiegata dalle parole della medesima.

**PRESIDENTE**. Diremo dunque articolo unico. Darò lettura della prima parte:

« Provvisoriamente e sino a che le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo del regno sieno approvate e poste in vigore potrà il Governo del Re con reali decreti, deliberati in Consiglio dei ministri:

« 1° Parificare in tutte le provincie del regno, e sulla base delle piante ordinate colle leggi 6 e 16 novembre 1859, numeri 5714, 5723, i titoli, gli stipendi, i vantaggi dei capi di provincia, e rispettivamente dei capi di circondario e dei consiglieri di Governo, ferme le attuali circoscrizioni. »

Il deputato Tonelli ha facoltà di parlare.

**TONELLI**. La relazione sullo schema di legge, che ora stiamo discutendo, dichiara espressamente che questa è destinata a preparare il terreno ed aprire la via al definitivo ordinamento dell'amministrazione comunale e provinciale per giungere allo scopo di un decentramento vivificatore di tutte le forze morali della nazione.

Le disposizioni di essa devono pertanto ritenersi come la base stabile su cui poggerà quell'ordinamento, perchè, come un architetto, nel gettare le fondamenta di un edificio, deve nel suo disegno averne misurate tutte le membra per non eccederne o coartarne lo sviluppo, così la Commissione avrà delineato la prima fila del suo lavoro, e come chi guarda ai fondamenti può immaginare l'ossatura dell'edificio; così, meditando sullo schema di legge, si ponno intravedere le sostanziali idee della Commissione.

Io ho portate le mie osservazioni a due punti importantissimi, cioè ai capi di circondario ed alla distrettualizzazione, e circa a questi due punti esprimerò in succinto i miei pensieri per richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione sopra il primo, e per ottenere schiarimenti precisi sopra il secondo; ed ove questi schiarimenti non bastassero, per proporre un emendamento all'articolo.

Parlando del capo di circondario, questo, per legge 23 ottobre 1859, è l'intendente, che, sotto la direzione del governatore, compie le incumbenze che gli sono commesse

dalla legge, eseguisce gli ordini del governatore e provvede ai casi d'urgenza, riferendone al medesimo. Egli è rivestito di due autorità: l'una indipendente nelle funzioni a lui affidate dalla legge, l'altra delegata, in quanto eseguisce gli ordini del governatore, e deve a lui sottomettere il suo operato.

Da ciò solo si può agevolmente argomentare quali inconvenienti possono sorgere da questa doppia qualità e per conflitto di giurisdizione e per dualismo di potere.

Ma inconvenienti maggiori si verificano considerando i rapporti dell'intendente colle amministrazioni comunali. Egli può proporre d'ufficio le rettificazioni alle liste elettorali. All'intendente sono trasmessi gl'inventari comunali e le denunce delle spese non comprese in bilancio, le deliberazioni dei Consigli e i ruoli delle entrate comunali. All'intendente spetta apporre il visto o negare l'esecuzione ai partiti comunali, verificare il servizio comunale e in caso spedire un commissario.

Ma di fronte a siffatte attribuzioni conferite dalla legge all'intendente, il governatore, che pur presiede la deputazione provinciale, come può profferire il giudizio sulle liste elettorali, quando l'arbitrio dell'intendente si trovasse in opposizione coi reclami che a lui si possono fare direttamente? come può avviarsi il possibile inconveniente che un delegato del governatore ed un delegato dell'intendente si presentino ad assistere al Consiglio comunale? come può il governatore pronunciare sincero giudizio sul decreto di un intendente se non conosce tutti gli antecedenti, o se questi li conosce solo per l'organo di lui, interessato a sostenere il proprio operato? come può la deputazione provinciale emettere le approvazioni di contratti, di spese che vincolino oltre un triennio, od ordinare l'allocatione delle obbligatorie, o provvedere a che i comuni compiano le operazioni approvate, se i piani preventivi, se i ruoli delle entrate, se le denunce di spese oltre il bilancio muoiono nell'ufficio dell'intendente?

Quest'autorità, interposta tra il comune e la provincia in quei comuni solo che formano parte dei circondari, produce questo gravissimo inconveniente, che la parte dei comuni dello Stato, i quali sono direttamente nel circondario retto dal governatore, hanno con lui e colla deputazione e Consiglio provinciale immediata, pronta e confidente comunicazione; la parte dei comuni i quali sono nei circondari retti da un intendente non possono avere comunicazioni col governatore, colla deputazione e col Consiglio provinciale, se non se mediante la trafila dell'intendente, il quale è un individuo e non ha consiglieri; quindi tutto il sistema elettivo e di libertà comunale è esposto a venire paralizzato dalla volontà di un solo funzionario.

In tal modo il regno vien diviso in due campi: nell'uno dei quali le franchigie comunali sono protette e moderate da un Consiglio di Governo da una deputazione e da un Consiglio provinciale; nell'altro queste franchigie sono alla mercè della capacità e bontà maggiore o minore di un individuo.

Siffatto sconcio deve declinarsi; e come è certo che l'espone ad un pericolo, benchè minimo, le franchigie comunali sarebbe assolutamente contrario al sistema di libertà comunale, e di discentramento amministrativo che si vuole attivare, così rimane evidente ciò che diceva il distinto amministratore che ora regge il Napoletano, cioè che l'ufficio di intendente costituisce nel presente sistema amministrativo una ruota non solo inutile, ma dannosa, per il ritardo che può produrre nella trattazione degli affari.

Queste osservazioni io mi limito a sottoporre alla Commissione ed al Governo, perchè veggano quanto sia necessario

limitare o sopprimere le attribuzioni amministrative dei capi di circondario, giacchè altrimenti si verificherebbe quel dualismo e quel conflitto che porse ragione a determinare l'abolizione dei vice-governatori.

Passando a parlare della circoscrizione, io leggo nello schema di legge la tassativa frase: *ferme le attuali circoscrizioni*.

Sebbene questo concetto sia subordinato alla condizione del *provisoriamente*, che regge l'intero articolo, pure nelle popolazioni può far nascere il sospetto che si vogliano rendere invariate le attuali circoscrizioni.

Lascio di enumerare le molteplici petizioni presentate al Parlamento, che chieggono riforme; solo richiamo l'attenzione della Camera sopra il totale cambiamento che nel 1859 fu operato in tutte le circoscrizioni dei comuni nell'ex-ducatato di Modena.

Senza indagarne o censurarne le cause, mi permetterò la Camera di accennare pochi casi, i quali mostrano come i veri bisogni di molti luoghi non furono apprezzati, ed il pubblico e generale interesse ne fu pregiudicato.

Su una sezione (Piandelazotti) sopra il voto dei principali possidenti prevalse l'opinione di due interessati per staccarla dall'antico centro (Frassinoro) ed unirla ad un nuovo (Picoepelago).

Un Consiglio comunale (Pavullo) dichiarava una sezione dover restare unita al suo antico capoluogo (Polinago), e qui pure private viste la soggettarono ad altro (Luma).

Una nobile, popolosa e patriottica terra (Sassuolo), spogliata di tutto il territorio censito, ridotta a comune di terzo ordine, e perfino decimata nella circoscrizione mandamentale, obbligando un comune che le fu sempre unito (Frignana) a cercare, con disagi e spese nel varcar monti e fiumi per andare a Montefiorino e Pavullo, a cercar quella giustizia che avea vicina e comoda a Sassuolo ed a Modena; mandamenti, i quali per antica tradizione, per abitudini ed interessi, cioè Montefiorino, Zocca e Guiglia furono sempre nella immediata dipendenza di Modena, obbligati essi pure a varcar monti e fiumi per tenersi uniti al circondario di Pavullo, cui da pochi anni li aveva federatamente uniti il Governo assoluto, in onta a replicati reclami, senza generale vantaggio e con assoluto danno di quelle popolazioni.

Non ricorderò altri casi.

E in tutto questo al danno locale si aggiunga quello del pubblico, perchè, nel disalveare dalla naturale lor via i materiali interessi dei cittadini, ne conseguono le maggiori spese pelle regie finanze, sia nell'impianto d'inutili impieghi, sia nel trasporto dei generi di privativa, sia nell'intralcio alle contrattazioni, sia nell'essere paralizzato l'amministrazione della giustizia, sia nella confusione inevitabile d'ogni pubblico servizio.

L'illustre dittatore che siede nei nostri banchi intravide tutto ciò. E col decreto 27 dicembre 1859 aprì la via a porvi riparo, dichiarando che, sentiti i voti dei Consigli provinciali del 1860, il Governo avrebbe corrette appunto le circoscrizioni che si fossero trovate amministrativamente artificiali o politicamente forzate.

E in conseguenza di questo decreto il Consiglio provinciale di Modena prese ad esame, nella Sessione del 1860, i ricorsi presentati; a moltissimi fece ragione; e dopo ciò quelle popolazioni aspettano il decreto riparatore ai mali loro portati da una circoscrizione che esse rispettavano solo come in via d'esperimento. Come tale veniva a dirla il dittatoriale decreto, perchè, comunque il voto del Consiglio provinciale possa dirsi solo consultivo, non vi sarebbe mai ragione di cre-

dere che il Governo voglia disconoscerlo a scapito del locale e generale vantaggio.

Che in fatti il Governo sia fermo nel tener conto di siffatti voti dei Consigli provinciali lo assicurava espressamente il ministro Cassinis nella seduta del 18 ottobre 1859, rispondendo ad una mia interpellanza, ed allora egli teneva il Ministero di giustizia e reggeva quello dell'interno; lo confermava il ministro dell'interno, Minghetti, nella seduta del 15 maggio 1861 (foglio 153), quando, discutendosi la circoscrizione della provincia di Benevento, egli ebbe a dire:

« Io ricordo che, quando l'onorevole Farini reggeva l'Emilia, fece un decreto, nel quale, stabilendo una circoscrizione nuova, dichiarò nondimeno che i Consigli provinciali sarebbero chiamati a dare il loro voto, e che per conseguenza la circoscrizione non si avrebbe per definitiva, se non dopo aver udito le ragioni degli interessati. »

E soggiungeva di poi:

« Se questo mandamento, se questo comune, sapessero che la loro aggregazione è definitiva, io comprenderei facilmente l'irritazione loro; ma, dal momento che essi sanno che non è se non una cosa temporanea, potranno adattarsi a soffrire dei fastidi, che saranno temporanei, nè parranno loro troppo grandi, sapendo che, dietro le rappresentanze dei Consigli provinciali, verranno proposte all'attuale circoscrizione quelle modificazioni che saranno ravvisate opportune. »

Non è quindi da porsi in dubbio che le popolazioni lese aspettano l'esaudimento dei loro voti e l'adempimento, per parte del Governo, dell'assunto impegno morale di tener conto dei voti dei Consigli provinciali.

Se ora la Camera venisse senza alcuna riserva a dichiarare ferme le attuali circoscrizioni, nel mentre che il Governo si potrebbe ritenere sciolto dagli assunti impegni, essa lascerebbe moltissime popolazioni disgregate, per la falsa posizione nella quale vennero poste da circoscrizioni non abbastanza maturate; essa lederebbe assieme ed il locale loro interesse, e l'interesse e l'economia generale dello Stato, che dai parziali difetti risentono pur sempre grave nocumento.

Queste considerazioni io credo che sieno atte a persuadere la Commissione come occorra chiarire il senso della suddetta frase imperativa, e dichiarare che essa è ristretta e si riferisce soltanto al tratto di tempo che precederà le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo.

Prego pertanto l'onorevole presidente della Commissione ed il ministro a porgermi gli schiarimenti opportuni, e l'onorevole presidente della Camera a conservarmi la parola dopo ottenuti gli schiarimenti stessi.

**PRESIDENTE.** Il turno di parlare spetterebbe al deputato Michelini, ma egli intende unicamente di ragionare sul primo alinea; perciò esaurirò prima la presente quistione.

Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**TECCHIO, relatore.** Se non ho male inteso, due sono gli intenti ai quali mira l'onorevole preopinante.

Il primo riguarda i *circondari*; e parrebbe che egli volesse che tra la provincia ed il comune non esistessero quegli enti intermedi, e fossero quindi aboliti gl'intendenti di circondario.

Il secondo riguarda la *circoscrizione territoriale*; temendo egli che le parole: *ferme le circoscrizioni territoriali*, che si leggono nel n° 1 dell'articolo unico, possano per avventura indicare che le attuali circoscrizioni debbano rimaner ferme in perpetuo.

E facile rispondere all'onorevole oratore.

Quanto ai *circondari*, in questo periodo transitorio non si muta la loro sorte; sarebbe impossibile a questo momento lo alterare la circoscrizione territoriale; il sopprimere ciò che esiste, ed esiste in forza di una legge; massimechè i *circondari* non esistono solamente nelle antiche provincie del regno e della Lombardia, per le quali più propriamente era stata emanata la legge 23 ottobre 1859, ma esistono eziandio nelle provincie di Napoli, e, comunque sotto altro nome, nella Toscana, nella quale le *sottoprefetture* corrispondono appunto ai nostri *circondari*.

Quanto poi alle parole: *ferme le attuali circoscrizioni*, è troppo chiaro che esse sono rette dall'avverbio *provvisoriamente* che domina tutta la legge.

Quando si presenterà al Parlamento la legge organica definitiva, allora si parlerà e delle nuove circoscrizioni, e di quei voti dei Consigli provinciali, od altri, ai quali alludeva l'onorevole preopinante.

**PRESIDENTE.** Il ministro per l'interno ha la parola.

**MINGHETTI, ministro per l'interno.** Io posso aggiungere come un dato di fatto, che sto preparando al Ministero dell'interno un lavoro, il quale riassume tutte le domande fatte sinora rispetto a cambiamenti di circoscrizioni, il qual lavoro poi sarà distribuito a suo tempo alla Camera, perchè ne prenda cognizione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Tonelli insiste nella sua proposta?

**TONELLI.** Prendo atto delle dichiarazioni del presidente della Commissione e del signor ministro, le quali confermano che saranno tenuti a calcolo i voti dei Consigli provinciali, e rinuncio a proporre emendamenti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Toscanelli parla egli pure in questo senso?

**TOSCANELLI.** No; io parlo sull'intestazione, cioè sulle prime parole della legge.

**PRESIDENTE.** In tal caso, sull'intestazione della legge, essendo prima iscritto il deputato Michelini, ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** Questa legge ha un carattere evidentemente temporario; io lo riconosco. Ma ciò risulta dalla natura della legge stessa, risulta sufficientemente dalla relazione e dalla discussione, e non è necessario di dirlo nel testo della legge. Secondo il concetto che io mi formo delle leggi, e credo di appormi al vero, nessuna parola debb'essere superflua, ogni parola deve dare un diritto od imporre un dovere ai cittadini.

Fatta quest'osservazione che riguarda la sostanza, rimangono inutili quelle che riguardano la locuzione.

Come se tutte le leggi non fossero temporanee nel senso che durano finchè non siano abrogate da leggi posteriori, la Commissione volle esprimere in due modi il concetto della temporaneità, cioè non si contentò di dire una cosa inutile, ma volle dirne due. Questa legge adunque, secondo la Commissione, sarà temporaria in due guise: in primo luogo, essa avrà una temporaneità generale, indeterminata, che è espressa coll'avverbio *provvisoriamente*, gallicismo che, per maggiore intelligenza tradurremo *temporaneamente*. In secondo luogo, questa legge avrà una temporaneità tassativa, cioè sino a che le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo del regno siano approvate e poste in vigore.

Ma questo è un lusso di parole veramente assurdo. Chi può credere che leggi posteriori non abrogghino quella che ora facciamo? E chi vi assicura che faremo leggi organiche, e che non saremo costretti ancora altre volte a fare provvedimenti parziali?

Sembrandomi pertanto sconveniente che nelle leggi siano pleonasmii, e qui ve ne sarebbero due, propongo la soppressione delle parole di quest'articolo, dicendo: « il Governo del Re è autorizzato, » ecc..

**PRESIDENTE.** Il deputato Toscanelli parla egli pure in questo senso?

**TOSCANELLI.** Sì, sì, parlo precisamente nello stesso senso.

**PRESIDENTE.** Allora ha facoltà di parlare.

**TOSCANELLI.** Con questa legge si tratta di dare ampie facoltà al Governo, accordandogli di svolgere con decreti reali delle formole semplici, con le quali è concepita la legge.

Ma questa facoltà, se noi possiamo senza difficoltà alcuna accordarla all'attuale Ministero, nel quale quasi l'unanimità della Camera ha mostrato di riporre pressochè illimitata fiducia nell'ultima votazione del prestito, questa fiducia io credo che non si possa accordare indefinitamente a qualunque Ministero possa succedere.

La prima parola accenna che questa legge ha un carattere provvisorio, ma le parole che susseguono, siccome stabiliscono che questa legge provvisoria debba aver vita, forza e vigore sino a che le nuove leggi organiche dell'ordinamento amministrativo siano approvate e poste in vigore, io, a dir il vero, temo grandemente che il provvisorio sia per divenir permanente, perchè, forse m'ingannerò, ma ho ferma e profonda convinzione che queste leggi non saranno mai approvate dal Parlamento, e che sarà necessario adottare un'altra via, quella cioè di emendare la legge comunale e provinciale attualmente vigente. Cosicchè a me parrebbe molto più conveniente di cambiare la dicitura del primo alinea; appunto perchè il Parlamento possa ritornare sopra queste facoltà che si danno al Governo. Per tali motivi proporrei che la dicitura fosse cambiata nel modo seguente:

« Per un tempo non maggiore di due anni potrà il Governo del Re, con reali decreti deliberati in Consiglio dai ministri, » e poi seguitare.

Ciò vuol dire che, se alla fine dei due anni queste nuove leggi non saranno in vigore, o le condizioni del paese e le idee del Ministero che sarà al potere saranno tali che la Camera creda di accordare un'ulteriore proroga, lo farà. Ma il dire provvisoriamente, sino a che vengano queste nuove leggi, delle quali neppur noi sappiamo quando potremo presentare il rapporto, appunto a causa delle difficoltà immense che presentano, io lo crederei assolutamente improvvisto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Colombani parla su questo emendamento?

**COLOMBANI.** Non precisamente su questo, ma sul numero I dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Darò allora la parola al deputato Pisanelli.

**PISANELLI.** Io aggiungo alle ragioni addotte dal signor Michelini, alle quali io mi accordo, un altro pensiero, ed è che la dicitura dell'intestazione di quest'articolo pare che implichi la necessità dell'approvazione delle leggi già esistenti.

Ora, tutti vogliamo mantener libere le deliberazioni del Parlamento intorno alle leggi amministrative del regno.

In conseguenza, per quest'altra ragione, io appoggerò la mozione dell'onorevole Michelini, perchè sia soppressa interamente quest'introduzione, dicendo soltanto: « il Governo è autorizzato. »

**PRESIDENTE.** Il relatore ha la parola.

**TECCHIO, relatore.** La Commissione mantiene all'incontro degli onorevoli preopinanti il suo dettato.

\* Prima di tutto: l'avverbio *provvisoriamente*, che sembra alquanto *gallico* all'onorevole Michelini (*Si ride*), è tuttavia un avverbio che ormai vedesi adoperato comunemente nella legislazione e nella giurisprudenza; e parmi che ne abbia fatto uso anche l'illustre Gioberti nelle sue opere.

**MICHELINI.** Domando di parlare.

**TECCHIO, relatore.** Quanto poi all'osservazione che non vi abbia bisogno dell'avverbio *provvisoriamente* o di altra frase, la quale accenni alla transitorietà di codesta legge, la Commissione è d'avviso diverso da quello dell'onorevole Michelini.

È vero che tutte le leggi sono mutabili; ma è vero altresì che certe facoltà straordinarie non si danno ai ministri od al Governo del Re, se non pendenti certe circostanze straordinarie, alle quali codeste facoltà possono essere appropriate ed acconcie. Egli è manifesto che, quando non s'indicasse che le facoltà attribuite dalla presente legge al Governo sono temporanee, provvisorie, o transitorie, molte e molte obiezioni potrebbero sorgere sia dall'uno che dall'altro lato della Camera; e potrebbe esserne alquanto meravigliato il paese, al quale forse parrebbe che siasi dalla Camera abbandonato ogni studio delle nuove leggi organiche, da lui desiderate ed attese impazientemente, e che tutto il congegno delle leggi organiche siasi finalmente limitato a questi smingherlini articoli di legge transitoria.

Ad ogni modo, egli è noto che in quasi tutte le leggi di grande importanza, oltre il testo principale o le disposizioni a così dire definitive, v'hanno *disposizioni* che si chiamano *transitorie*.

Or bene, che cosa fece la Commissione? Ha proposto come *transitorie* alcune disposizioni per sopperire temporaneamente alle attuali necessità, alle quali per avventura non bastano le disposizioni delle leggi che sono in vigore, e che nelle nuove leggi organiche saranno, in quanto occorra, riformate o corrette.

Non credo nemmeno che regga l'osservazione dell'onorevole Pisanelli, il quale teme che colle parole: « sino a che le nuove leggi organiche, » ecc., si venga a giudicare e condannare le leggi che appunto sono di presente in vigore; anche a questo punto mi sembra evidente che, siccome di nuove leggi organiche si è occupata la Camera negli uffici e la Commissione, così debbasi recare a fine lo studio e il lavoro; e, recandolo a fine, avremo o l'uno o l'altro di questi due risultamenti: o si detteranno leggi organiche *nuove ex professo*, le quali cambiano del tutto l'ordinamento attuale, e certo sarà bene che in questa legge transitoria siansi adoperate le parole censurate dall'onorevole Pisanelli; od avverrà che il Parlamento deliberi che debbano mantenersi e debbano applicarsi in tutto lo Stato quelle stesse leggi che oggi abbiamo e che sono comunemente conosciute sotto il titolo di legge 23 ottobre 1859, ed anche in tale ipotesi sarà tornata a proposito la dichiarazione proemiale del nostro articolo unico; imperocchè, essendo di fatto che l'ordinamento 23 ottobre 1859 è sancito attualmente per alcune e non per tutte le parti dello Stato, la legge, che di *particolare* ch'esso è lo tramuti in *universale*, non potrà non essere considerata per legge *nuova*.

Per questi motivi, io pregherei l'onorevole Pisanelli di recedere dalla sua opposizione, e di star sicuro che con quelle parole la Commissione non ha per nulla inteso di giudicare e di condannare le leggi attualmente in vigore.

Da ultimo, quanto all'emendamento dell'onorevole To-

scanelli, il quale crede che codesta *provvisorieta* fosse espressamente limitata a due anni, la Commissione nol potrebbe accogliere; essa andrebbe contro il proprio suo convincimento, se l'accogliesse; perchè tanto è lo zelo (e come presidente della Commissione sono in dovere di testimoniare alla Camera), tanto è lo zelo posto da tutti i membri della Commissione perchè le nuove leggi riescano a buon fine, che noi non possiamo ammettere *a priori* l'ipotesi, che occorran due anni prima che le leggi vengano sottoposte al Parlamento e quindi approvate.

**MICHELINI.** Poche cose sulle parole.

La parola *provvisoriamente* mi pute di gallicismo, e se all'onorevole relatore non fa quest'effetto, tanto meglio o tanto peggio per lui.

Io so che Botta, il quale dovette sovente parlare nella sua storia dei Governi temporanei di Francia e di Piemonte, non li chiama Governi provvisorii, ma temporanei; e Botta, in fatto di lingua, mi pare superiore a Gioberti.

Venendo alla sostanza, dirò che l'onorevole relatore, riconoscendo anch'egli essere necessaria una legge per abrogare quella che facciamo, mi ha dato ragione. L'inutilità delle parole, di cui io propongo la soppressione, non è da nessuno contestata, è evidente sino ai ciechi, e ciò mi basta.

Si è detto che in tutte le leggi si trovano disposizioni transitorie. Ma le disposizioni transitorie nulla hanno a che fare col caso nostro. Tali disposizioni sono destinate a facilitare il passaggio da una legislazione che si vuole abolire, ad altra che si vuole mettere in vigore. Le leggi transitorie non hanno bisogno di essere abrogate, perchè ordinariamente provvedono per casi speciali che non si rinnovano. Al postutto io non so comprendere quale relazione abbiano le leggi transitorie, o le disposizioni transitorie inserite in una legge generale, colla questione che ora ci occupa.

Più del sistema della Commissione sarebbe ragionevole quello del deputato Toscanelli, il quale, trattandosi di dare al Governo un potere, lo limita ad un tempo determinato, ed io voterò subordinatamente anche questa proposta. Se le leggi organiche vengono approvate prima del termine fissato, tanto meglio; sarà abbreviato ancora il tempo che il signor Toscanelli vuol fissare.

Del resto, credo che la Camera debba preferire il mio emendamento soppressivo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pisanelli ha facoltà di parlare.

**PISANELLI.** Dopo le parole dell'onorevole relatore della Commissione, dalle quali risulta non essere intendimento della Commissione medesima di dare colle parole da me segnalate alla Camera nessun giudizio intorno alle leggi esistenti, nè di vincolare in alcun modo le future discussioni del Parlamento, inteso bene questo concetto, io non insisterò nella mia proposta.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

**DEPRETIS.** Se la Camera vuole andare ai voti, io non insisterò. . . .

*Voci.* Parli! parli!

**DEPRETIS.** Io parlo in senso contrario alla Commissione, nel senso in cui già ebbi a spiegare il mio parere nel suo seno.

Io credo che quest'articolo è formulato con un vero ed inutile lusso di parole. Evidentemente il dire che queste disposizioni di legge avranno forza finchè le nuove leggi organiche dell'ordinamento amministrativo del regno sieno approvate e poste in vigore è una superfluità.

Chi può dubitare che quando un nuovo ordinamento am-

ministrativo avrà vigore di legge, queste disposizioni provvisorie rimarranno ancora operative?

Quelle parole sono dunque per lo meno inutili, e quindi l'articolo va emendato. Le leggi non debbono contenere clausole inutili.

Di più io dico che, se un concetto è espresso in questo proemio, esso torna a svantaggio dell'autorità di cui devono essere rivestite le leggi vigenti, finchè non sono dal Parlamento abrogate. Quest'espressione, che allude *alle nuove leggi*, indica tale concetto che le leggi vigenti sono, nella opinione del ministro e della Camera, condannate.

*Dal banco della Commissione.* No! no!

**DEPRETIS.** Il concetto è questo, lo sostengo, se pure ve n'ha uno: si vuol dire che queste leggi saranno surrogate dalle leggi nuove organiche ispirate da nuovi principii, state presentate dal nuovo Ministero.

Ora, o signori, un tal concetto io credo che la Commissione e la Camera debbono andar molto a rilento a manifestarlo.

Noi abbiamo adesso una legge amministrativa, la quale fu, è vero, moltissimo censurata. Essa ha certamente dei difetti. Io feci parte della Commissione che l'ha formulata, mi sono trovato moltissime volte in minoranza, quindi io non ne ho dissimulato mai e non intendo dissimularne i difetti. Ma questa legge ha dei pregi incontestabili, e fra gli altri quello di aver immensamente migliorata la legislazione che esisteva nelle vecchie provincie; l'ha migliorata nel senso del decentramento e della vera libertà comunale e provinciale.

Tutte quante le legislazioni amministrative, nessuna esclusa, delle varie parti d'Italia erano e sono di gran lunga al disotto di questa, la quale, così com'è, è ancora forse la migliore e la più liberale delle varie leggi amministrative dell'Europa continentale.

Dunque, o signori, dappoichè per fatti e modi straordinari ed anormali questa legge amministrativa che io desidero quant'altri mai di veder corretta, e specialmente, mi affretto a dirlo, riformata sotto il punto di vista della ricostituzione piena, completa, autonoma delle provincie colle sue naturali attribuzioni; dappoichè, dico, questa legge, qualunque sia il modo con cui fu attivata, è attualmente la legge amministrativa di 20 milioni d'Italiani; poichè in tutte le provincie del regno, meno una sola, questa legge è pubblicata e può funzionare, e l'onorevole relatore della Commissione ha detto con bellissime parole quanta sia l'importanza vitale d'una tal legge, quando si tratta di pregiudicarne l'autorità anche nel modo il più indiretto, credo che la Commissione e la Camera debbano andar molto guardinghe.

Del resto, le disposizioni che si contengono nello schema che stiamo discutendo, come fu assai bene osservato, non sono e non si possono chiamar transitorie.

Le disposizioni transitorie ne suppongono delle definitive; le disposizioni transitorie hanno un tempo limitato, trascorso il quale cessano d'aver vigore.

Quindi, senza perdermi in altre digressioni, prego la Camera di voler ridurre alla sua naturale semplicità, mi si permetta di dirlo, questo primo alinea della legge, modificandone la redazione.

Io non farò questioni filologiche o di purezza di lingua.

Se l'onorevole Michelini lo crede, potrà su questa questione, tutt'affatto sua particolare, interrogare il voto della Camera; per me non sono così sottile.

Io proporrei adunque di dire:

« Provvisoriamente potrà il Governo del Re, con reali decreti deliberati in Consiglio dei ministri, » e il resto, come

nel testo della Commissione, e prego la Camera di voler adottare una tale modificazione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato De Blasiis.

**DE BLASIIIS.** Se bastasse, per togliere considerazione ad una legge, il dichiarare che provvisoriamente debba farsi qualche cosa in modificazione della medesima, allora credo che la presentazione di un progetto di legge novella sul medesimo oggetto sarebbe più che sufficiente a gittare assolutamente nel nulla l'antica. E pure ciò non avviene, poichè i ministri, quando presentano i loro progetti innovativi di leggi vigenti, non intendono già di condannare, di distruggere le antiche leggi, ma solo di chiarirle capaci di miglioramento; ed infatti fino a che i loro progetti si trovano in discussione, a niuno cade in mente di negare rispetto ed obbedienza alle leggi, delle quali si propone la riforma.

Or dunque, se presentando questa legge provvisoria, la nostra Commissione dichiara e crede anzi suo debito dichiarare che essa intanto prosiegua ad esaminare e discutere il progetto ministeriale di organamento amministrativo, ed a vedere in qual modo potrà essere il medesimo presentato all'approvazione del Parlamento, non viene con ciò menomamente ad offendere il rispetto dovuto alla legge vigente sull'organamento amministrativo dello Stato, o se offesa a questa vien fatta, non dal presente schema di legge deriva, ma dal novello complessivo sistema organico che il ministro dell'interno si è creduto in dovere di presentare alla Camera in surrogamento al sistema che vige per virtù della legge del 23 novembre 1859.

D'altronde la necessità di dire che questo progetto è provvisorio nasce dall'equivoco che altrimenti potrebbe aver luogo a danno della Commissione; inquantochè la Camera ed il paese potrebbero per avventura credere che tutti gli studi fatti con tanto amore e con tanta costanza dalla nostra Commissione avessero l'unico risulamento di presentare questo schema di legge che ora proponiamo.

Le parole adunque che si credono superflue dagli onorevoli preopinanti servono non solo a ben chiarire la natura transitoria delle disposizioni di legge che si propongono, ma anche a fare avvertita la Camera ed il paese che la Commissione perdura intanto nel suo studio del complesso di leggi organiche amministrative proposte dal ministro, e che spera presentare all'approvazione del Parlamento un più vasto e più importante risulamento degli studi suoi.

**BOGGIO.** Domando la parola.

**DE BLASIIIS.** Quanto all'obbiezione che fa l'onorevole Toscanelli, il quale sostiene che non debbano accordarsi le facoltà delle quali si tratta in questa legge illimitatamente e senza termine, ed accenna, per ragione di questa sua difficoltà, che, se egli ha fiducia nel presente Ministero, potrebbe non averla in un altro Ministero che a questo succedesse, io trovo che non solo la difficoltà non ha ragione di esistere, ma che, se esistesse, mal si rimedierebbe ad essa con assegnare all'esercizio delle facoltà concesse con questa legge il termine di due anni.

Infatti, io domando: chi assicura all'onorevole Toscanelli che per due anni resti precisamente questo Ministero alla direzione dei pubblici affari? Entro due anni potrà benissimo venire un secondo, un terzo, e chi sa quanti altri Ministeri!

Se dunque egli non consente di dare questa facoltà a tempo non limitato, perchè non sa se la fiducia che ha verso del presente Ministero potrà averla anche in un altro che gli succedesse, come potrà egli credersi rassicurato col proporre che le concesse facoltà abbiano a valere per soli due anni? Mi perdoni

l'onorevole Toscanelli, ma io credo che questa volta la sua proposta contraddica alla sua obbiezione. Aggiungerò che, alla fine, queste che noi concediamo non sono facoltà esorbitanti, o di politica importanza, delle quali possano facilmente abusare sia il presente, sia altri Ministeri che lo seguiranno; sono facoltà che tendono unicamente ad agevolare l'azione governativa, ed a discentrare le attribuzioni del ministro dell'interno; ora, facoltà di tal natura non potranno mai ragionevolmente negarsi ad un Ministero, qualunque esso sia.

Per la qual cosa, io, a nome della Commissione, sostengo che debba conservarsi il primo paragrafo della legge senza alcuna modificazione, poichè quei termini servono ad indicare la vera natura del progetto di legge di cui si tratta, e ad assicurare la Camera ed il paese che la Commissione seguita nei suoi lavori per la discussione delle leggi organiche amministrative che la fiducia degli uffizi ha ad essa conferite.

**TOSCANELLI.** L'onorevole De Blasiis mi fa dire quello che non ho mai neppure pensato. Nel dichiarare che voleva limitare a due anni la facoltà data con questa legge al Ministero, io ho mostrato che aveva fiducia più di lui, mentre egli è tacitamente quasi venuto a dire che dubita che fra due anni ci sia ancora l'attuale Ministero; io ho fede che ci sarà ancora fra tre. (*Si ride*)

Indifferentemente da questo, non ho detto di non poter aver fiducia altro che nell'attuale Ministero, anzi potrebbero venire altri ministri, i quali avessero gli stessi principii che ho io quanto alla politica estera ed interna, ed allora porrei ancora in loro piena ed illimitata fiducia.

Le osservazioni fatte dal mio amico Depretis io le trovo giustissime; soltanto, qualora si togliessero quelle parole, lasciando la parola *provvisoriamente*, il limite dei poteri rimarrebbe indeterminato in un modo completo ed assoluto, finchè queste facoltà risiederebbero nel Ministero.

Cosicchè considerando, anche per le osservazioni che mi hanno fatte alcuni miei amici, che il tempo di due anni è troppo esteso, mantengo il mio emendamento, limitando per altro l'epoca ad un anno, passato il quale, il Parlamento, ove lo creda opportuno, concederà una nuova proroga. A me sembra che, adottando questo emendamento, non possa sorgere alcun inconveniente.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Boggio.

**BOGGIO.** L'ho ceduta al deputato Alfieri.

**ALFIERI.** Credo che l'onorevole De Blasiis non abbia posto la questione nei suoi veri termini, rispondendo all'onorevole Depretis, del quale divido l'opinione. Sono d'avviso anch'io che le parole: *sino a che le nuove leggi organiche siano approvate e poste in vigore*, siano inutili...

**BORGATTI.** Domando la parola.

**ALFIERI...** anzi possano essere nocive. Mi confermo tanto più in ciò, dappoichè pel modo col quale la Camera opinò di passare immediatamente alla discussione de' suoi articoli, certe questioni d'interesse generale, sulle quali si sarebbe potuto ottenere delle spiegazioni dal Governo, vengono scartate.

Ora sta in fatto che, volere o non volere, il risulamento dei lavori della Commissione tende a mantenere in vigore l'attuale legislazione. Finchè questa è vigente, qualunque cosa che possa nello spirito pubblico scemarne l'autorità è da ritenersi per nociva.

È già troppo che queste leggi siano state, mi sia concessa la parola, messe in sospetto innanzi al paese, messe in sospetto dalla presentazione di un intero Codice amministrativo, il quale mirava a distruggerle.

Ora in qual punto è condotta la Commissione, anche secondo la sua relazione? Sta studiando anzitutto la riforma della legge provinciale e comunale, e questo studio è iniziato fin d'ora, mentre questi articoli transitorii discutonsi nella Camera; precipuo nostro intento è di informare la legge attuale in modo da comporne una sola e nuova che si estenda anche alla Toscana; giacchè si vuole far cessare lo stato anormale, eccezionale di questa parte del regno italiano.

Dunque io ritengo che quando le parole di quest'articolo, che l'onorevole Depretis propone di togliere, accennano al concetto di perseverare nei primi intendimenti messi innanzi dal Governo, cioè d'immutare tutto il sistema attuale, invece di venire a quello che risulta dai lavori della Commissione, e che risulta da tutto lo spirito della relazione, cioè di modificare anzitutto la legge comunale e provinciale....

**DE BLASIS.** Domando di parlare.

**ALFIERI....** ritengo, io dico, che si vada contro al pensiero da cui è animata la Commissione, e credo che si vada contro agli interessi del paese.

Il Ministero ha dato prova di uno spirito di conciliazione, giacchè, dopo aver creduto che fosse difficilissimo il governare colle leggi attuali, dalla Commissione accettò di ritardare d'assai la discussione del riordinamento da esso lui proposto.

Ora io sono d'avviso che non dobbiamo rendergli più disagiata la via da percorrere, lasciando su queste leggi (che egli è obbligato di adoperare, direi quasi, a suo malgrado e per deferenza alle opinioni nostre), pesare una minaccia di mutamento radicale, quale viene formulata in queste parole. Per queste ragioni io mi associo all'opinione dell'onorevole deputato Depretis.

**PRESIDENTE.** Il deputato Borgatti ha facoltà di parlare.

**BORGATTI.** Avevo chiesto la parola per dire in termini brevissimi la opinione che io sostenni in seno alla Commissione, e, cioè, che quando fossero tolte dal preambolo le parole: « e sino a che le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo del regno sieno approvate e poste in vigore, » si avrebbe un referente senza relato. Infatti la Commissione è incaricata di proporre queste disposizioni transitorie alla Camera, inquantochè vi sono delle leggi organiche di merito delle quali la Commissione stessa si sta occupando. Dunque mi pare che, onde sia ben chiarito il concetto fondamentale di queste disposizioni transitorie, e la Commissione dimostri che, nel presentarle alla Camera, essa agisce sempre in dipendenza del mandato che ebbe dagli uffizi, sia necessario conservare le preindicate parole.

**PRESIDENTE.** Il deputato De Blasis ha facoltà di parlare.

**DE BLASIS.** Ho bisogno di rettificare ciò che ha detto l'onorevole Alfieri. Secondo le sue parole parrebbe che egli volesse fare intendere alla Camera che gli studi della nostra Commissione cadono sul testo delle leggi attualmente vigenti, per vedere qual cosa vi fosse da mutare in esse; invece io mi credo autorizzato, in nome della Commissione, a dichiarare che il nostro lavoro è tutt'altro. Noi stiamo realmente studiando sui progetti presentati dal Ministero; sul testo dei medesimi cade la nostra discussione, e sul valore dei medesimi cadrà la nostra relazione.

Non si tratta adunque della legge del 1859, ma del progetto che dal ministro dell'interno è stato presentato alla Camera in questa Sessione, e che gli uffizi hanno rimesso a questa vostra Commissione; quindi l'onorevole Alfieri non ha parlato con esattezza, quando ha detto che si sta lavorando sulla legge del 1859.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lanza ha facoltà di parlare.

**LANZA GIOVANNI.** La prima parte di quest'articolo unico, a mio avviso, esprime chiaramente il concetto della Commissione ed un fatto a tutti noto.

La Commissione, vedendo di non potere, in questa stessa Sessione condurre a termine il complesso delle leggi amministrative, presentate dal ministro dell'interno; d'altronde, apprezzando la considerazione dello stesso ministro sulla opportunità d'avere alcune facoltà provvisorie, per poter decentrare alcuni affari di minore importanza, e diminuire la massa delle proprie attribuzioni al Ministero, venne in pensiero di combinare questa disposizione provvisoria; per conseguenza inserì nel proemio le parole: « provvisoriamente, e fino a tanto che le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo del regno siano approvate e poste in vigore. » Costata dunque prima di tutto un fatto, che la Commissione, veduta la necessità di alcune disposizioni transitorie, deve prima provvedere a questo, intanto che continua nei suoi lavori e nello studio delle leggi amministrative, presentate dal ministro per l'interno.

Dunque mi pare che sia molto adatta tale formola, e quelli che vorrebbero cambiarla altererebbero il concetto di questa legge.

Nè si venga a dire che con tale formola si menoma l'autorità alla legge esistente, giacchè, se ciò fosse vero, questa autorità sarebbe già stata affievolita dal ministro per l'interno, quando presentò il suo ordinamento amministrativo; sarebbe stata affievolita dagli uffizi quando, esaminandolo profondamente, lo approvarono in massima; sarebbe stata affievolita dalla stessa Commissione, la quale ora si sta occupando di questo ordinamento. Dunque non si può dubitare e non ne può venire la conseguenza che dall'esame di un nuovo ordinamento amministrativo venga affievolita l'autorità della legge in vigore; e, qualora pure lo fosse, non sarebbe da questa disposizione, ma da fatti precedenti assai più gravi che questo affievolimento avrebbe avuto luogo.

Per conseguenza, se la Camera vuole, come non ne dubito, che sia espressamente chiarito non solamente lo stato attuale delle cose, ma il fatto stesso che noi abbiamo sotto gli occhi, cioè l'esame di un nuovo ordinamento amministrativo, son d'avviso che sia pur necessario che questo sia detto nel preambolo medesimo. In questo modo sarà ben chiarita a tutti l'idea che queste disposizioni sono puramente transitorie, per provvedere all'urgenza del momento, ma che al più presto il paese sarà dotato di un nuovo ordinamento amministrativo.

Io credo poi di dover rettificare l'opinione espressa dall'onorevole Alfieri, riguardo all'andamento che la Commissione diede a' suoi lavori.

Fin qui, per quanto io sappia, la Commissione ha seguito le tracce degli uffizi nell'esame delle leggi amministrative, e non deviò da quelle tracce coll'abbandonare i progetti presentati e coll'occuparsi della legge attuale.

Ritengo poi che definitivamente succederà pressochè quello che accennava l'onorevole Alfieri; giacchè negli stessi progetti presentati dal Ministero vi sono parecchie parti che si possono dire integralmente tolte di sbalzo dalle leggi attuali; ma sta pure in fatto che la Camera si occupa a studiare e riformare lo schema presentato dal ministro per l'interno, e non si occupa della legge attualmente esistente, nè la riforma.

Come membro di quella Commissione io reputai mio dovere di rettificare quest'idea esternata dall'onorevole Alfieri, la quale, a mio avviso, non è conforme a quanto la Com-

missione ha deliberato ed a quanto la Commissione fa attualmente.

Io quindi mi riassumo coll'appoggiare la dizione proposta dalla Commissione, come quella che esprime un concetto vero ed un fatto reale, cioè quello dell'esame attuale di un nuovo progetto di legge amministrativa.

**PRESIDENTE.** Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.  
*Voci. Ai voti! ai voti! (Rumori d'impazienza)*

**BOGGIO.** Io propongo una questione pregiudiziale, e la debbo proporre dopo le spiegazioni date dall'onorevole Lanza, le quali, e per l'autorità della persona e per il merito loro intrinseco, hanno potuto fare una certa impressione.

L'onorevole Lanza vi ha detto essere indispensabile che il proemio si conservi tal quale, affinché sappia il paese che, chiudendosi la Sessione, la Giunta continuerà nello studio di questo disegno di legge.

Or bene, mentre l'onorevole Lanza ha condotta la questione sul vero terreno sul quale pare piaccia appunto alla Commissione di circoscriverla, ha per altro posti noi tutti nella necessità di apprezzare le conseguenze costituzionali di questo voto.

Secondo lo Statuto, secondo la prammatica costante di tutti i paesi costituzionali del mondo, chiusa la Sessione, i progetti di legge durante la medesima presentati non conservano più la loro efficacia. *(No! no! Rumori)*

**MINGHETTI, ministro.** Non si chiude la Sessione, si pro-  
roga.

**TECCIO, relatore.** Domando di parlare.

**BOGGIO.** In dodici anni di vita costituzionale, ecco che cosa è accaduto.

Talvolta al riaprirsi di una nuova Sessione non volendo la Camera perdere il frutto dei lavori fatti nella Sessione precedente, gli uffici nominavano gli stessi membri. In questo modo difatti si ricostituiva la stessa Commissione, la quale non durava fatica a riprendere il lavoro interrotto.

Ma legalmente, ma costituzionalmente, chiusa la Sessione, i lavori in corso sono come non iniziati, ed è solo mediante questo spediente di fatto che si può continuare a giovare in una Sessione successiva dei lavori della Sessione precedente.

Nel caso concreto che cosa succederà? Nel caso concreto, se noi votiamo questa legge, la quale dice nel proemio che il Governo del Re ha questa facoltà, sino a che le nuove leggi organiche dell'ordinamento amministrativo del regno siano approvate, siccome al chiudersi della Sessione queste nuove leggi, o per meglio dire queste idee, questi progetti, queste proposte di legge cessano d'aver effetto, la legge che noi voteremo oggi con questa clausola, cesserebbe pure a fronte dello Statuto d'aver effetto legale.

Noi voteremo una legge la quale all'indomani della chiusura della Sessione non potrebbe più legalmente essere applicata.

Si dice viene prorogata. Ma chi seriamente può credere che, quando il primo decreto che ci si sarà letto sarà un decreto di proroga, e quando la Sessione si riapra in novembre o dicembre, chi, dico, può lusingarsi che in questa seconda parte della Sessione la riforma amministrativa ottenga il suffragio favorevole nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, mentre, secondo le dichiarazioni che udii da vari miei colleghi, ed alle quali mi associo, il personaggio che ora ha il portafoglio dell'interno continuerà ad averlo, mentre anche nella seconda parte della Sessione si riprodurrà quel conflitto radicale delle idee sulle quali oggi di nuovo ci dichiarava non essere suo intendimento di transigere, non è certo esagerare

le future eventualità l'aver poca fiducia che nella seconda parte della Sessione, nei due rami del Parlamento la riforma amministrativa possa diventare un fatto compiuto.

Ora, io dico, noi possiamo votare questa legge senza il proemio, e non ci è nessun inconveniente, si evitano tutti questi pericoli. Non occorre conservare il proemio per constatare che la Commissione, durante la proroga, intende lavorare; bastano a ciò le dichiarazioni fatte in questa medesima discussione.

Il paese è, come noi, persuaso che gli onorevoli membri della Commissione sacrificheranno le vacanze parlamentari alla continuazione di questi studi. Non è necessario che questa buona intenzione dei membri della Commissione sia constatata con un proemio di legge, il quale, oltre essere una cosa inutile e per ciò stesso viziosa in una legge, è pure una cosa che solleva gravissimi dubbi, che, per me, sono certezze, sull'incostituzionalità di questa formola di legge.

Io quindi, al paragrafo che precede quest'articolo, oppongo la questione pregiudiziale, e propongo che si dica invece: « Sarà fatta facoltà al Governo del Re di potere con reali decreti, » ecc.; il resto come sta: perchè non intendo di combattere la legge; io l'accetto pienamente; solo intendo di oppormi a quel proemio che, mentre da una parte è inutile, d'altro canto io credo coscienziosamente che sia incostituzionale.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

*Una voce al centro.* Io ho domandato la parola.

**PRESIDENTE.** Se deve continuare la discussione, la facoltà di parlare spetterebbe al deputato Michelini.

**MICHELINI.** Io parlerei nello stesso senso del preopinante.

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**PRESIDENTE.** Interrogherò la Camera se intende di chiudere la discussione.

*Una voce a destra.* Su che?

**PRESIDENTE.** Sulle questioni dibattute e sugli emendamenti.

Domando prima di tutto se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(La Camera approva.)

Ora metto ai voti la questione pregiudiziale; dopo metterò ai voti l'emendamento del deputato Toscanelli, come quello che si scosta di più dal progetto; poscia metterò a' voti l'emendamento del deputato Michelini che vorrebbe si togliesse la parola *provvisoriamente* e quindi anche queste altre: « e sino a che le nuove leggi organiche di ordinamento amministrativo del regno siano approvate e poste in vigore; » infine quello del deputato Depretis che vorrebbe togliere le stesse parole tranne la parola *provvisoriamente*.

Metto prima di tutto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal deputato Boggio.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Metto ora ai voti l'emendamento del deputato Toscanelli, il quale dice: « per un tempo non maggiore di un anno, potrà il Governo del Re con reali decreti, » ecc.

(Non è approvato.)

Ora passiamo alla prima parte di questo alinea.

Metto prima di tutto a' voti la parola contestata *provvisoriamente*.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(È approvata.)



Metto ora ai voti le parole successive: « sino a che le nuove leggi organiche amministrative del regno siano approvate e poste in vigore. »

Chi le approva, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, sono ammesse.)

Metto ai voti l'intero preambolo.

(È adottato.)

Do facoltà di parlare al deputato Colombani sul numero I.

**COLOMBANI.** Io aveva chiesto la parola per chiamare l'attenzione della Camera sulle osservazioni fatte poco fa dall'onorevole Tonelli. Esse sono due. La prima riguarda i circondari, o piuttosto, se non ho male inteso, le attribuzioni maggiori che il signor Tonelli vorrebbe date al capo del circondario. Su questa questione ha così chiaramente risposto l'onorevole relatore della Commissione, che io non ho altro da aggiungere.

La seconda riguarda le parole del progetto di legge: « ferme le attuali circoscrizioni; » e in questa parte io confesso di non aver bene afferrato il senso della risposta fatta dall'onorevole relatore.

Pare a me che l'onorevole Tonelli avrebbe dovuto concludere il suo dire col proporre, siccome emendamento, la soppressione di quelle parole; e come egli non lo ha fatto, prendo su di me di farne la proposta, riservandomi di ritirarla, se i motivi che addurrà l'onorevole relatore per giustificare la redazione del progetto di legge mi convinceranno della necessità di quelle parole.

A me sembra che, si mettano o non si mettano quelle parole, sta sempre da una parte l'impossibilità nel Ministero di cambiare le circoscrizioni, senza offendere la lettera dello Statuto; dall'altra nel Parlamento il diritto di fare, quando gli piaccia, una nuova legge per mutarle. Mi pare adunque che queste parole: « ferme le attuali circoscrizioni, » sieno anzitutto inutili.

Dirò di più che io le trovo dannose, sia perchè in alcuni luoghi possono fare nell'opinione pubblica una impressione meno favorevole, sia perchè vincolano, se non legalmente, moralmente almeno, la Camera ed il Ministero a non adottare o proporre cambiamenti di sorta nelle circoscrizioni territoriali prima dell'adozione delle nuove leggi amministrative.

Ora io non vedo motivo perchè, anche solo moralmente, la Camera debba privare se stessa dei diritti di adottare, ed il Ministero di quello di proporre simili cambiamenti.

**TECCHIO, relatore.** Le parole: *ferme le attuali circoscrizioni*, ad altro non intendono, se non a dichiarare che attualmente si conserva lo *statu quo*; perchè sarebbe molto pericoloso che potesse sorgere anche solo il sospetto che si desse facoltà al Ministero di alterare le attuali circoscrizioni del territorio.

Non poche variazioni nella circoscrizione del territorio avvennero anche recentemente, al tempo cioè dei Governi dittatoriali. Ora è bene che sappiano finalmente le popolazioni che esse non debbono essere ballottate ad ogni momento dall'una all'altro capoluogo o di circondario o di provincia. È bene che sappiano che le attuali circoscrizioni non possono essere mutate per decreto reale, e ciò corrisponde perfettamente all'articolo 74 dello Statuto, il quale dice che le circoscrizioni territoriali non possono essere variate, se non per forza di legge.

Tale è l'intento della Commissione, o, a meglio dire, delle parole alle quali accenna l'onorevole Colombani.

Nè crediamo che la Camera, scrivendo quelle parole, venga a vincolarsi, neanche moralmente, di lasciar ferme in

tutto e per tutto le attuali circoscrizioni, fino a che non siano compiute le nuove leggi organiche amministrative.

Egli è indubitabile che il potere legislativo ha sempre la facoltà di disporre per legge in qualunque tempo sopra qualunque delle materie che formano soggetto di legge. Codesta facoltà non potrebbe essere abdicata. Ciò che oggi fa il potere legislativo, lo può disfare domani, sempre che il bene del paese, che è l'unico intento del legislatore, consigli la nuova disposizione.

**SANSEVERINO.** Io aveva chiesto di parlare appunto perchè fosse conservata l'espressione: « di mantener ferme le attuali circoscrizioni, » perchè mi sembrava una troppo larga concessione l'accordare che solo per decreto reale si potessero alterare le presenti circoscrizioni, qualunque esse sieno; questa condizione non può essere accettata dalla Camera.

Abbiamo veduto che anche la legge del 23 ottobre, la quale certamente apportò un grande miglioramento al sistema amministrativo delle antiche provincie e della Lombardia, venne avversata appunto perchè si è voluto toccare la circoscrizione. Quando si suscitano queste suscettività municipali facilmente s'indispongono gli animi; il che non avviene quando ha luogo la decisione della Camera. Però prego la Camera di mantenere le parole: « ferme le attuali circoscrizioni. »

**COLOMBANI.** Prendo atto delle spiegazioni date dal relatore, che cioè la Commissione, nell'aggiungere le parole: « ferme le attuali circoscrizioni » non ha creduto nè di disconoscere il diritto che ha il Parlamento di cambiare le leggi quando vuole, nè di moralmente impegnarlo a non lo fare. Il vero motivo addotto dal relatore per appoggiare l'inserzione delle parole in questione, è l'opportunità di dichiarare alle popolazioni che non si vogliono ad ogni momento alterare le circoscrizioni territoriali.

Convengo nell'opportunità di fare questa dichiarazione, ma non convengo nel luogo dove questa dichiarazione va fatta. Pare a me che la legge sia fatta unicamente per determinare dei diritti; e ciò che ha uno scopo diverso da questa determinazione, mi pare che dovrebbe entrare sia nei rapporti che accompagnano la legge, sia nelle spiegazioni che si danno dai vari membri di questa Camera.

Prego dunque il signor presidente di voler sottoporre all'approvazione della Camera il mio emendamento, il quale consisterebbe nella soppressione di queste parole: *ferme le attuali circoscrizioni*.

**VALERIO.** Io appoggio la proposta dell'onorevole Colombani anche sotto quest'altro punto di vista.

Le spiegazioni date dall'onorevole relatore mi pare sono cadute un po' troppo sui generali; io non credo che l'onorevole Colombani temesse che con queste parole il Parlamento potesse precludersi la via di fare delle leggi che toccassero le circoscrizioni territoriali.

Io penso che l'idea dell'onorevole Colombani, e in ciò lo secondo con tutte le mie forze, mirasse ad uno scopo ben molto più pratico e più determinato.

Vi sono, e la Camera lo sa perchè ebbe tante di quelle petizioni a questo proposito, vi sono attualmente delle dolorose condizioni di circoscrizione, provenienti le une da antiche ingiustizie o dalle male divisioni degli antichi Governi italiani cui non si poté ancora recare rimedio, provenienti le altre da variazioni più o meno infelicitamente recate di recente durante il provvisorio ed i poteri straordinari usati dal Governo all'epoca delle annessioni.

Io capisco benissimo che questo tema non si debba venire ora svolgendo, e non si debba (lovieta lo Statuto, nè forse

ad alcun modo converrebbe) dare al Governo l'ingrato ufficio di doversi preoccupare di tutte coteste domande, quando egli si trovasse in grado di poterle soddisfare; ma io credo che una parola nella legge, la quale suonasse a queste popolazioni, che soffrono in tutti i loro rapporti della vita sociale pel fatto di queste male circoscrizioni, quasi una sanzione dello stato attuale, e lo dicesse in un modo quasi da prolungare all'indeterminato le tristi condizioni in cui si trovano, io credo che questa parola (oltre che non sarebbe bene collocata nella legge, perchè la legge deve dichiarare dei diritti e non dare o togliere delle speranze) sarebbe impolitica. Nè mi diffonderò in particolari per dare le prove dell'opinione mia, perchè la Camera ebbe già troppe occasioni di persuadersi che tanto nelle circoscrizioni vecchie, quanto nelle nuove, vi sono errori che produssero e producono effetti dolorosi, ai quali urge di portare rimedio.

**LEVI.** Io mi unisco alla proposta dell'onorevole Colombani, appoggiata dall'onorevole deputato Valerio.

Alcune delle nuove circoscrizioni hanno portato una vera perturbazione negli interessi economici, agricoli e industriali delle diverse parti del regno; massime in Lombardia alcune provincie, spostate fuori dal loro centro naturale, ne risentono un vero danno, e reclamano da più tempo con urgenza che si provveda. Di ciò fanno fede le numerose petizioni che sopra tal soggetto furono presentate al Parlamento, alcune delle quali dichiarate d'urgenza e raccomandate da questo al signor ministro. Io quindi chieggo sia lasciata facoltà al Ministero di provvedere almeno per quelle mutazioni territoriali che, fatte sotto la pressione politica e in tempi che direi anormali, senza base nel passato e negli interessi presenti, rivelano ogni giorno i danni cui diedero origine, e reclamano con maggior sollecitudine a che si rechi un pronto riparo.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**MINGHETTI, ministro dell'interno.** Il Governo, dichiarando fin d'ora ch'egli non farebbe alcuna mutazione di circoscrizioni territoriali, senza presentare la relativa proposta di legge al Parlamento, in conformità di quanto è prescritto anche dallo Statuto, mi pare che le parole: *ferme le attuali circoscrizioni*, possono esser tolte senza difficoltà.

**TECCHIO, relatore.** Dopo la dichiarazione del signor ministro, la Commissione non ha difficoltà di togliere quelle parole. Come ho già detto, quelle parole erano intese allo scopo di assicurare le popolazioni che non si potrebbero, per semplice decreto reale, alterare le attuali circoscrizioni.

**PRESIDENTE.** Veramente, poichè, se non si dà questa facoltà nella legge, è inutile...

**TECCHIO, relatore.** Ma poteva essere sospettato che tale facoltà derivasse al ministro per effetto di quella che gli viene accordata di *parificare in tutte le provincie del regno*, ecc.; poteva, cioè, essere sospettato che per avventura il ministro, nello attuare la detta *parificazione*, si stimasse licenziato di far diventare o *provincia* o *circondario* certi territori che attualmente non hanno dalla legge l'impronta o dell'una o dell'altro.

**BOGGIO.** Desidererei solo uno schiarimento, o dal signor ministro o dalla Commissione, riguardo a questo numero primo.

Si dice nel primo alinea: « parificare in tutte le provincie del regno e sulla base delle piante ordinate colle leggi 6 e 16 novembre 1859, numeri 3714, 3723, i titoli, gli stipendi, » ecc.

Forse il concetto della legge è già abbastanza chiaro; ma una maggiore chiarezza, la quale può derivare da una dichiarazione fatta nel Parlamento, non sarà interamente inutile.

Desidererei sapere se il Governo userà o non userà del potere che la legge gli concede, e se, usandone (e farà benissimo), intende di parificare in tutte le provincie, oppure se egli voglia avere facoltà di parificare anche solo in parte.

Desidererei di sapere se, qualora si facesse la parificazione, questa sarà generale per tutte le provincie del regno, oppure se crede di avere con questa legge facoltà di far solo delle parificazioni parziali.

Io desidero su ciò una spiegazione, e desidero che sia nel senso che la parificazione sia completa. O tutto o niente.

**TECCHIO, relatore.** Le parole cui alludeva testè l'onorevole Boggio sono state scritte a bella posta, perchè non potesse sorgere il dubbio messo avanti da lui. Si volle che la parificazione, a cui il Governo procede, abbia a seguire in tutte le provincie del regno.

**BOGGIO.** Ma qui è detto: « il Governo del Re potrà, » ecc. Io desidererei di avere una spiegazione dal signor ministro dell'interno.

**MINGHETTI, ministro per l'interno.** A me pare che quando la legge dice *tutte*, non voglia indicare una parte delle provincie.

**BOGGIO.** Ma la legge dice *potrà*, e questo lasciava luogo a dubbio ch'egli potesse non parificarle tutte. Ora questa dichiarazione lo ha tolto.

**BRUNO.** Domanderei alla Commissione un altro schiarimento.

L'articolo 1 dicendo che vuole parificare in tutte le provincie del regno, e sulla base delle piante ordinate colle leggi 6 e 16 novembre 1859, ecc., domando se si debba intendere per parificazione nei soli stipendi, oppure nel numero degli impiegati.

Questa è la domanda che io fo alla Commissione, attesochè mi occorre di far osservare che, siccome la Camera, almeno nella sua grande maggioranza, desidera che debba ridursi, per quanto è possibile, il numero degli impiegati, ne viene di conseguenza che, una volta il numero degli impiegati stabilito sulla base della legge esistente, formulata su di un principio di concentramento e di molte attribuzioni ai circondari, il numero degli impiegati supererà gli effettivi bisogni dell'amministrazione, nè sarà facile ridurli, dopo avere creato un personale sulle basi della legge citata.

**MINGHETTI, ministro per l'interno.** Mi pare che l'articolo sia tanto chiaro che non ammetta dubbio, imperocchè si tratta di parificare gli stipendi dei capi di provincia, dei capi di circondario e dei consiglieri di Governo; dunque, se non si discende al disotto dei consiglieri di Governo, il dire: che cosa farete voi intorno alla pianta degli altri impiegati? mi permetta l'onorevole preopinante, non ha sede in questa discussione.

Il Governo crede aver sempre la facoltà, dove trova un numero sovrabbondante di impiegati, e specialmente oltre le piante che sono state fatte nei relativi decreti di istituzione, di restringerli, crede averne anzi un dovere; ma oggi io non stimo di poter essere chiamato a discutere questa questione, mentre, ripeto, l'articolo sul quale parliamo riguarda i capi di provincia, i capi di circondario ed i consiglieri.

**BRUNO.** Io ringrazio il signor ministro delle spiegazioni datemi, perchè esse faranno sparire quegli equivoci, per evitare i quali ho provocate le dichiarazioni di cui è parola, fossero pure di non altro vantaggio che a distruggere le possibilità di una ipotesi.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti il n° I dell'articolo:

« I. Parificare in tutte le provincie del regno, e sulla

base delle *Piante* ordinate colle leggi 6 e 16 novembre 1859, numeri 3714, 3723, i titoli, gli stipendi, i vantaggi dei capi di provincia, e rispettivamente dei capi di circondario e dei consiglieri di Governo; ferme le attuali circoscrizioni. »

(È approvato.)

« II. Introdurre contemporaneamente nella legge 23 ottobre 1859, n° 3702, e nelle citate leggi 6 e 16 novembre, le seguenti modificazioni:

« a) Abolizione dei vice-governatori; »

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**MICHELINI.** Quando ho udito dire che la Commissione avrebbe presentati alcuni articoli di legge riconosciuti di maggiore urgenza riguardo all'amministrazione comunale e provinciale, io credeva che la Commissione, dopo aver presi gli opportuni concerti col Ministero, ci avrebbe presentata una legge di pochi articoli contenenti le disposizioni le più urgenti; dico una legge vera imperativa e non facoltativa, cui dovesse poi il Ministero dare esecuzione, e non potesse non darla.

Non rimasi dunque poco sorpreso, quando dalla relazione che ci venne distribuita ho visto trattarsi di dare facoltà al Ministero e non d'imporgli degli obblighi. È questa una parziale abdicazione del nostro potere legislativo, cui non so se la fretta possa rendere scusabile.

Ad ogni modo, pensando che farei opera vana se proponessi di cambiare per intero l'economia di questa legge, ed anche di cambiarla in modo parziale proponendo d'inserire una disposizione imperativa in mezzo ad altre facoltative, mi restringo a pregare il ministro dell'interno di valersi largamente della facoltà che gli è concessa di abolire i vice-governatori. Questi impieghi possono essere utili quando i governatori hanno un carattere politico; ma, sembrando ora essere comune desiderio che i governatori siano i veri amministratori delle loro provincie, g'impieghi di cui ragioniamo sono inutili, potendo, in caso d'assenza o d'impedimento, il governatore essere surrogato dal primo consigliere di Governo.

Se pertanto g'impieghi di vice-governatore sono inutili, l'imperioso bisogno dell'economia ne richiede la soppressione.

**PRESIDENTE.** Il relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

**TECCHIO, relatore.** Il ministro, come ho detto nella relazione, ci ha chiesto egli stesso questa facoltà; e l'ha chiesta, dicendo che egli la credeva necessaria al buon andamento dell'amministrazione. Quindi mi pare che l'onorevole Michelini non abbia ragione di temere che il Ministero non voglia usare di una facoltà, che egli stesso sollecitava, e che gli viene accordata.

**PRESIDENTE.** Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

**DEPRETIS.** Io non attribuisco molta importanza a questa questione; tuttavia sono costretto a farvi sopra qualche osservazione, onde la Camera possa vederne la giusta portata.

In questo progetto di legge il Ministero è autorizzato ad abolire i vice-governatori.

Se con quest'abolizione si volesse puramente torre di mezzo quel certo dualismo tra il governatore ed il vice-governatore, di cui si è tanto parlato (il pericolo di questo dualismo fu una delle critiche che si fecero alla legge del 23 ottobre), e si volessero invece delegare alcune delle funzioni eserci-

tate attualmente dal vice-governatore ad un consigliere di Governo, la cosa sarebbe semplicissima, perchè si ridurrebbe ad una riforma nel personale. Io però, per non toccare una legge in vigore, se non a tempo opportuno, cioè quando sarà approvata una legge nuova, formulata in articoli precisi, io, dico la verità, non avrei consigliato al signor ministro ad entrare in questo pericoloso sistema.

Io, invece, avrei desiderato che si realizzassero le economie possibili, diminuendo il numero esorbitante degl'impiegati. Il ministro non doveva mettere un governatore dove vi è un vice-governatore, nè un vice-governatore ove vi è un governatore. Ma le funzioni che spettano al vice-governatore, secondo la legge del 23 ottobre, sono quelle stesse dell'intendente di ogni circondario; queste attribuzioni, che sono dalla legge ben definite, egli le esercita nel circondario, dove è il capoluogo di provincia e dove ha sede il governatore.

Ora, l'intendente di circondario che ha, come dico, delle funzioni fissate dalla legge, ove avvenga che siano tolte di mezzo, non solo la persona, ma la carica, l'ufficio amministrativo che la legge ha creato verrebbe a concentrarsi nel governatore e a dargli una doppia autorità, quella cioè che la legge assegna a lui stesso e quella che spetta ad un suo subordinato e che consiste in mansioni differenti dalle sue.

Io credo che questa sia la portata della legge, perchè il consigliere anziano, chiamato a far le veci del governatore, non lo supplisce se non in caso di assenza o d'impedimento.

Ora non può negarsi che una simile provvisione produce una tal quale perturbazione nell'andamento amministrativo qual venne dalla legge stabilito. Io non dico che il disordine sarà grave, ma bisognerà naturalmente modificare parecchi articoli della legge attualmente in vigore.

Io citerò ad esempio l'articolo 125 della legge comunale. L'intendente è quello che si trova in diretta comunicazione coi comuni, esso accusa ricevuta degli atti delle loro deliberazioni, esso li manda col semplice suo visto, e, passato un dato termine senza che l'intendente rimandi gli atti, le deliberazioni diventano esecutorie. Che se l'intendente (e nel caso concreto il vice-governatore) riconosce nelle deliberazioni della rappresentanza comunale un vizio per cui, a tenore della legge, debba sospenderne l'esecuzione, l'intendente la sospende con decreto motivato, e trasmette la pratica al governatore, il quale è chiamato a giudicare sull'annullamento.

Ora, come si provvederà in questo caso? Chi farà nel capoluogo di provincia le veci dell'intendente? Vorrei mi si desse una spiegazione, perchè parmi che il governatore non manderà a sè stesso la pratica che ha già esaminata. Questo mi pare un inconveniente.

Vi sono pure altre disposizioni della legge che verrebbero offese; poi c'è la diversa trattazione di affari identici nei diversi circondari. Vi sono delle correzioni a farsi persino nella legge politica.

Per esempio, l'articolo 40 della legge elettorale politica dice che si trasmettono all'intendente (e sempre, nel caso concreto, al vice-governatore) le liste elettorali, il quale, nel termine fissato dalla legge stessa, le trasmette poi al governatore.

Ora, in tutti i circondari ove ha sede un governatore, cioè in tutti i capoluoghi di provincia, tutte queste disposizioni di legge (e sono parecchie) vengono ad essere alquanto sconvolte.

Evvi una differenza di trattamento tra circondario e circondario, perchè i comuni che sono compresi in un circondario dove non c'è governatore, corrispondono coll'in-

tendente il quale provvede: esso ha poi sopra di sé un giudice d'appello, che sta nel governatore, mentre i comuni del circondario, dove non vi sarebbe intendente né vice-governatore, il governatore stesso fa prima istanza ed appello nel tempo stesso, il che nell'ordine della tutela amministrativa è assurdo.

Quando si è trattato della formazione di questa legge, io dichiarai sin d'allora che non accettava questo sistema senza riserva: io vorrei una maggiore e più ampia semplificazione nell'amministrazione: ma adesso è inutile entrare in lunghe discussioni su questa materia. Quando adunque si è trattato della compilazione di questa legge, si era stabilito che in ogni circondario vi fosse un intendente, e nel capoluogo di provincia l'intendente potesse far parte del Consiglio di Governo, il che, a mio avviso, era assai più semplice.

Ma comunque essendovi in tutti i circondari questo primo grado d'autorità tutoria sopra i comuni, e sopra questa essendovi il governatore, con questa disposizione che abolisce l'ufficio del vice-governatore, quest'assetto di cose verrebbe ad essere mutato. Ora io mi sono fatto questa domanda: trattandosi d'un provvedimento provvisorio che deve durare nel concetto della Commissione, e credo anche nel concetto del Ministero, solamente alcuni mesi, non sarebbe meglio di stabilire la massima che non ci debbano essere nello stesso circondario i due impieghi di governatore e di vice-governatore, e che il consigliere anziano di Governo faccia le veci d'intendente del circondario?

Con ciò si ottiene un'economia e si fa un passo verso la semplificazione, alla quale arriveremo col tempo; ma adesso non andiamo a sconvolgere con una legge provvisoria l'ordine gerarchico dei funzionari amministrativi qual venne stabilito dalla legge attuale, non andiamo a stabilire questa specie di contrasto, di antinomia, senza nessuna necessità. Tolta di mezzo questa carica, ed affidato tale ufficio ad un consigliere di Governo, tutti gli inconvenienti, a mio avviso, cessano.

Io dunque pregherei la Camera a voler riflettere su questa proposta della Commissione, ed a vedere se non sarebbe il caso di stabilire, con un emendamento che si potrebbe aggiungere alla lettera B, con cui si vorrebbe l'abolizione dei vice-governatori, e alla disposizione che segue, che un consigliere di Governo faccia le veci dell'intendente del circondario: questo incarico potrebbe trasferirsi da uno ad altro consigliere; non sarebbe una carica fissa. Mi pare che allora la cosa sarebbe più semplice, e l'ordinamento amministrativo non sarebbe punto turbato.

Credo che un'urgenza di procedere ad una modificazione della legge diversa da quella ch'io proporrei veramente non vi sia; almeno tale è la mia convinzione.

**MINGHETTI, ministro dell'interno.** Io son prontissimo, se l'onorevole Depretis lo vuole, ad esaminare tutti gli articoli di legge ed i modi con cui la quistione in ciaschedun caso si risolve; ora solo dirò che il fatto esiste già in una gran parte del regno: in tutta l'Emilia, nelle Marche, nell'Umbria...

**PATERNOSTRO.** In Sicilia stessa...

*Voce a sinistra.* No! no! a Napoli.

**MINGHETTI, ministro dell'interno...** in Napoli non esiste il vice-governatore; che più? L'onorevole Depretis mi propone di non nominare il governatore, quando il suo posto sia vacante; così pure pel vice-governatore.

Ora le difficoltà che egli accennava si verificheranno perfettamente col sistema che egli suggerisce. Tutti i dubbi che egli emette sull'ordinamento amministrativo si verificarono e si sciolsero in tutta l'Emilia, nelle Marche, nell'Umbria,

nelle provincie napoletane; si verificheranno in tutti i casi nei quali, il governatore mancando, non se ne nomini un altro; come pure pel vice-governatore.

Io dunque, ripeto, son pronto a dare tutte le spiegazioni su questi articoli; ma mi pare che qui ci sia una quistione pregiudiziale, nel fatto stesso che forse la massima parte delle provincie si trovano già in questo caso.

Il sistema quindi provvisorio proposto dall'onorevole Depretis non scioglierebbe in nessun modo lo stato delle cose.

**DEPRETIS.** Bisogna dire che io non mi sia bene spiegato, perchè il ministro non mi ha capito. Io intendo di conservare quelle funzioni, perocchè sono stabilite nell'ordine gerarchico; ma se noi non vogliamo avere nei circondari degli intendenti i quali sopra di loro hanno un giudice d'appello nella persona del governatore ed intendenti i quali rivestono la qualità di giudice, perchè il loro ufficio d'intendente è compenetrato in quello di governatore, se noi vogliamo evitare questo sconcio, a cui non so come si possa riparare, non havvi altro rimedio fuori quello da me indicato.

Io pregherei il ministro a dirmi in che modo vuole ripararvi; parmi che occorra necessariamente il provvedimento provvisorio a cui io ho accennato. Io dico: conservate le disposizioni della legge in quanto agli uffici amministrativi; la legge vuole che in ogni circondario ci sia un intendente, il quale ha dalla legge diverse attribuzioni amministrative. Io non ho notato tutti gli articoli, ma se il signor ministro vuole, ne dirò parecchi.

Io lo ripeto, la legge presuppone sopra gli intendenti un ufficio in grado di appello. Ora, come si fa a rimediare a questo? Non c'è altro che affidare provvisoriamente quest'ufficio di intendente non alla persona del governatore, ma ad un consigliere di Governo, al consigliere anziano, se volete, o ad altro che adempia alle funzioni amministrative d'intendente del circondario. Allora mi pare che non vi sarebbe nulla di male.

**MINGHETTI, ministro dell'interno.** Questo può essere un metodo, ma ve n'ha un altro; nell'Emilia l'intendente generale decide egli in primo grado, e poi decide in Consiglio di Governo in secondo grado.

Io ripeto, non discuto qui il metodo; farò osservare soltanto che lo scopo, tanto della Commissione come del Ministero che in ciò erano perfettamente concordi, era quello di agevolare l'unificazione di tutte queste attribuzioni. Ecco quale è il concetto fondamentale di quella proposta.

**TECCHIO, relatore.** A ciò che ha detto il signor ministro poco mi rimane a soggiungere.

Attualmente, secondo il sistema della legge 25 ottobre 1839, l'intendente, o, che si voglia, il vice-governatore, non è giudice: questo intendente o vice-governatore, nei casi dell'articolo 125 e seguenti, cui alludeva l'onorevole Depretis, non cancella le deliberazioni dei Consigli comunali o delle Giunte, neanche quando gli appariscono irregolari, viziose, contrarie alla legge; solamente ei può sospendere la esecuzione per trasmetterla al governatore. Il governatore poi non giudica da sé, ma porta l'affare al Consiglio di Governo, giusta l'articolo 131; e quindi, se pur al governatore sia dato l'ufficio che oggi in proposito si esercita o dall'intendente o dal vice-governatore, non può mai avvenire la notata assurdità, che una volta egli giudichi l'affare nel carattere di intendente o di vice-governatore, e un'altra volta lo giudichi nel carattere di governatore.

**DEPRETIS.** Io non farò che una sola osservazione a quello che fu detto dal signor ministro degli interni e in ultimo dall'onorevole relatore. Sta in fatto che il governatore

non è il solo giudice amministrativo; egli giudica, o meglio delibera in Consiglio di Governo.

Ma mi permettano di dire che ripugna, a mio avviso, al buon senso che uno sieda giudice di sè stesso nel Consiglio di Governo, e quando questo sconcio, questa contraddizione tra i diversi uffici si può levare senza il minimo inconveniente, io non vedo perchè non lo faremo.

Si dice che vi è urgenza di provvedere, quasi da far credere che vi sia nel paese un disordine, un finimondo se non si adotta questa riforma. Ma questa, che alla fin dei conti è una fra le due scalfitture che si portano alla legge del 25 ottobre, è cosa di sì poco momento, che io non posso credere a tutta questa urgenza. Per questo, certamente, il ministro non avrebbe difficoltà a governare il paese.

**MINGHETTI, ministro per l'interno.** Niuno ha detto che questa speciale riforma fosse urgente; la Commissione e il ministro hanno riconosciuto urgente di fare alcune riforme nell'ordinamento amministrativo, parendo loro che l'opinione pubblica reclamasse talune disposizioni la cui attuazione non poteva attendere la riapertura del Parlamento. Esaminando poi la legge, vi si aggiunsero altre cose le quali, senza avere, come le prime, il carattere di assoluta urgenza, agevolano l'opera che tutti vogliamo compiere il meglio e il più presto possibile.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Paternostro.

**PATERNOSTRO.** Io darò una spiegazione alla Camera. Gli inconvenienti cui accenna l'onorevole deputato Depretis, se ci fossero, si verificherebbero sempre anche nel suo sistema. Infatti la legge autorizza il vice-governatore, che è l'intendente del circondario del capoluogo della provincia, a surrogare il governatore nei casi di costui assenza o impedimento; io domando al signor Depretis come potrà conciliare queste funzioni, secondo lui affatto distinte, quando può avvenire che il vice-governatore o intendente del capoluogo della provincia possa in taluni casi essere governatore egli stesso.....

**DEPRETIS.** Non avviene mai.

**PATERNOSTRO.** Domando scusa; l'articolo 4 della legge 25 ottobre 1859 dice:

« Il vice-governatore rappresenta il governatore nei casi d'assenza o d'impedimento, ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge. »

Ora, il vice-governatore è al tempo stesso intendente del circondario del capoluogo della provincia, ed è governatore in alcuni casi.

Gl'inconvenienti quindi a cui accennava l'onorevole Depretis si verificherebbero sempre, se la legge non vi avesse provveduto.

Ma la legge vi ha provveduto, inquantochè talune deliberazioni prese dall'intendente nei limiti della propria giurisdizione si portano al governatore, e il governatore emette le sue dichiarazioni in Consiglio di Governo; valga, per esempio, la disposizione dell'articolo 131 della legge comunale provinciale.

Se si va poi al caso pratico, si vede questo, che per lo più

nei capoluoghi di provincia, dove c'è il vice-governatore, succedono dei conflitti quotidiani. Si è qualche volta il vice-governatore che toglie ogni considerazione al governatore, e qualche volta succede il contrario. Il governatore assorbe tutto e annulla, per così dire, il vice-governatore.

Si verifica anche ciò (per cui più tardi, quando sarà tempo, sosterrò forse che si aboliscano degl'intendenti), cioè che spesso nella provincia tutte le autorità si rivolgono al governatore, e rimane superfluo non solamente l'ufficio di vice-governatore, ma senza utilità quello degl'intendenti.

Signori, quando io per pochi mesi ebbi l'onore di reggere una provincia, ho veduto che tutto va al governatore, e non si tiene conto del vice-governatore.

Se dunque gl'inconvenienti ai quali allude l'onorevole Depretis non ci sono, se in fatto dove non esistono non se n'è sperimentato il bisogno, e dove esistono sono d'imbarazzo, io insisto, anche in nome della Commissione, perchè si dia facoltà al Ministero di abolire i vice-governatori.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La facoltà di parlare spetterebbe al deputato Depretis, ma ha già parlato due volte.

*Voci.* Ai voti! A domani!

**PRESIDENTE.** Consulterò la Camera se intende chiedere la discussione.

(La discussione è chiusa.)

Metterò dunque ai voti la prima parte di questo secondo numero, del seguente tenore:

« Introdurre contemporaneamente nella legge 25 ottobre 1859, n° 3702, e nelle citate leggi 6 e 16 novembre, le seguenti modificazioni:

« a) abolizione dei vice-governatori. »

(La Camera approva.)

« b) Designazione d'un consigliere di Governo, il quale, in caso d'assenza o d'impedimento del capo della provincia, ne faccia le veci. »

**DEPRETIS.** Chiedo di parlare per proporre un emendamento.

*Voci.* A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 12 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani  
alle ore 7 del mattino.*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per disposizioni transitorie relative all'ordinamento amministrativo dello Stato;

Discussione dei progetti di legge:

2° Concessione della ferrovia da Ravenna alla linea da Bologna ad Ancona, e riorganizzazione della Società delle ferrovie romane;

3° Leva militare di 24000 uomini nelle antiche provincie ed in quelle di Lombardia, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e della Sicilia.